

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

52° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	13
2 ^a - Giustizia	»	14
4 ^a - Difesa	»	39
5 ^a - Bilancio	»	53
6 ^a - Finanze e tesoro	»	60
7 ^a - Istruzione	»	64
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	69
10 ^a - Industria	»	72
11 ^a - Lavoro	»	74
12 ^a - Igiene e sanità	»	80
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	84

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 9 ^a (Agricoltura)	<i>Pag.</i>	6
---	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	4
Regolamento	»	3

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	88
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	90
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	96

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	97
--------------------	-------------	----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

10ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MANCINO

La seduta inizia alle ore 18,05.

(R018 003, C20ª, 0004ª)

Il Presidente espone alla Giunta il quesito che alcuni componenti hanno chiesto di sottoporre al Collegio.

Il quesito concerne il trattamento degli emendamenti al disegno di legge n. 1124, che si riflettano sui saldi complessivi e sul contenuto dei documenti di bilancio, all'esame della Camera dei deputati.

Dopo ampio dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori D'Onofrio, Salvi, Elia, Papini, Mazzuca Poggiolini, Centaro, Preioni, Villone e Dentamaro, la Giunta all'unanimità ribadisce il parere espresso il 26 novembre 1992 sul regime degli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, anche quando questi ultimi siano presentati in un ramo del Parlamento diverso da quello in cui sia in discussione la manovra stessa.

In relazione a ciò, il senatore D'Onofrio fa riserva di presentare all'Assemblea una proposta di stralcio del capo IV del disegno di legge, relativo all'autonomia scolastica, proprio al fine di sottolinearne le eventuali implicazioni finanziarie.

Sull'ammissibilità di tale proposta di stralcio la Giunta unanime conviene.

La seduta termina alle ore 18,55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, C21ª, 0004º)

Il PRESIDENTE informa che il dottor Vincenzo Scotti ha inviato al senatore Russo una lettera con riferimento al DOC. IV-*bis* n. 4, recante la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dello stesso dottor Scotti e di altri coindagati, domanda in ordine alla quale la Giunta ha deliberato di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione, conferendo al senatore Russo l'incarico di relatore.

Il senatore RUSSO precisa che il dottor Scotti ha unito alla lettera copia del decreto di archiviazione emesso dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma il 26 settembre 1996 in ordine agli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Vincenzo Scotti e Nicola Mancino, nella loro qualità di Ministri dell'interno *pro tempore*. Poichè la relazione della Giunta sul DOC. IV-*bis* n. 4 deve essere ancora discussa dall'Assemblea del Senato, si riserva di darne notizia in tale sede.

Doc. IV-bis, n. 5, nei confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché del prefetto Alessandro Voci, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale (peculato).

(R135 000, C21ª, 0002º)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 10 luglio 1996 e proseguito nelle sedute del 23 luglio, del 17 settembre nonché del 15 ottobre 1996.

Il PRESIDENTE riassume brevemente i fatti.

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori CORTELLONI, BATTAGLIA, BERTONI, CALLEGARO, FASSONE, RUSSO, LUBRANO DI RICCO, SILIQUINI, VALENTINO ed il PRESIDENTE.

Dichiarata chiusa la discussione, il seguito dell'esame è infine rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Liguria

(R019 000, C21^a, 0004^o)

Il senatore FASSONE, relatore per la regione Liguria, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione.

La Giunta, con l'astensione del senatore Russo, eletto nella predetta regione - accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore - delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Avogadro, Bornacin, Crippa, Daniele Galdi, Forcieri, Grillo, Rognoni, Russo e Terracini.

Regione Marche

(R019 000, C21^a, 0005^o)

Il senatore BRUNI, relatore per la regione Marche, riferisce sulla situazione elettorale della predetta regione.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera all'unanimità di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori eletti nella regione stessa, e cioè: Calvi, Ferrante, Giorgianni, Magnalbò, Manconi, Pieroni, Scopelliti e Uccielli.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 3ª e 9ª RIUNITE**3ª (Affari esteri, emigrazione)****9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
MIGONE

Interviene il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Pinto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R40ª, 0001°)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

Le Commissioni riunite accolgono tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali sul Vertice mondiale FAO sull'alimentazione
(R046 003, R40ª, 0001°)

Dopo che il presidente MIGONE ha rivolto parole di benvenuto e di ringraziamento al rappresentante del Governo per aver concretizzato quella riflessione auspicata in occasione del dibattito sul decreto-legge volto a finanziare il Vertice mondiale dell'alimentazione presso la FAO, il ministro PINTO ricorda brevemente la nascita di questa organizzazione internazionale allorchè, sin dal 1945, fu chiaro al mondo il problema della fame in contrasto con il diritto alla vita e al benessere, che negli anni successivi furono sanciti anche nella Costituzione italiana.

Il Vertice che si aprirà il 13 novembre prossimo e vedrà riuniti oltre duecento Capi di Stato e di Governo è stato preceduto da una serie di iniziative che non hanno purtroppo avuto la necessaria pubblicità sulla stampa, quali ad esempio il Convegno in occasione della ricorrenza della fondazione della FAO, nel quale esperti internazionali hanno redatto importanti rapporti che saranno distribuiti come documento di lavoro al prossimo Vertice. I dati di partenza su cui si articoleranno i lavori partono da alcune constatazioni indiscutibili: la instabilità della situazione alimentare mondiale va considerata in correlazione alla crescita demografica di novanta milioni di persone all'anno, il che conduce, come è evidente, ad una pressione insostenibile sulle risorse. Il problema della nutrizione è divenuto una chimera per ottocentoquaranta milioni di persone, tra i quali duecento milioni sono bambini: questo dato drammatico dovrà servire a promuovere l'impegno di tutti i paesi, e lo scopo del Vertice sarà proprio quello di dare priorità all'agenda politica di ciascuno Stato.

La realtà si presenta decisamente drammatica considerando la caduta delle riserve cerealicole mondiali e il corrispettivo aumento dei prezzi: il terreno utilizzabile a fini agricoli è diminuito fino a rappresentare solo l'11 per cento della superficie terrestre, con perdita di fertilità di oltre un miliardo di ettari nell'ultimo secolo a causa dell'uso massiccio di pesticidi, dello sfruttamento delle acque e della distruzione delle risorse, ivi comprese quelle ittiche. La ricerca di una soluzione si impone come inderogabile in quanto a questo problema esiste una risposta scientificamente positiva, a patto di realizzare concordemente taluni interventi che proprio al Vertice verranno ridefiniti in un codice internazionale di condotta alimentare, che impegnerà tutti gli Stati a colmare il vuoto che si sta allargando fra i proclamati diritti umani e la loro pratica soddisfazione.

Il ministro Pinto ricorda la riunione tenutasi nei giorni scorsi a Lussemburgo fra i ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, in cui è stato redatto un documento che riporta la consapevole presa di coscienza europea in vista del Vertice della prossima settimana. I motivi espliciti per cui l'Unione europea sottolinea l'importanza di una attiva partecipazione vedono in primo luogo la fondamentale necessità della sicurezza alimentare per l'umanità, in secondo luogo il ruolo che l'Unione europea deve svolgere essendo uno dei maggiori produttori, importatori ed esportatori di prodotti agricoli, ed in ultima analisi il ruolo offerto dallo *status* di membro della FAO conferito all'Unione europea nel suo insieme. È stata effettuata un'analisi degli ostacoli frapposti all'effettivo accesso all'alimentazione e tra questi sono stati evidenziati la povertà, la violenza, i danni ambientali conseguenti alle mancate conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le soluzioni proposte riguardano da un lato i paesi colpiti, ai quali si chiede lo sforzo di creare le condizioni necessarie, di pace e buon governo, per permettere il raggiungimento della soddisfazione del problema alimentare, mentre contestualmente è chiesto ai paesi industrializzati lo sforzo di adeguare le loro produzioni non solo alle condizioni interne di mercato ma complessivamente al sistema economico internazionale. Ciò significa mettere a disposizione dei paesi in via di sviluppo i risultati della ricerca scientifica e tecnologica, contribuendo altresì al movimento dei capitali, all'effettuazione di investimen-

ti diretti, incrementando altresì i mezzi di cooperazione. Se attualmente l'aiuto dovrà rimanere una priorità nel rafforzamento agricolo e agroalimentare esso dovrà un giorno divenire superfluo allorchè ogni Stato sarà autosufficiente: è questo un auspicio, anche se di non immediata realizzazione, che dovrà servire da linea-guida ai comportamenti della comunità internazionale.

Può essere utile partecipare alla Commissione le conclusioni di un convegno svolto a Madras, in cui i vari rappresentanti degli Stati hanno deciso di creare un comitato scientifico internazionale per la sicurezza alimentare che interagisca tutte le opportunità conosciute in campo mondiale per raggiungere lo scopo dell'affrancamento dalla fame: in questo ambito è stata proposta una mozione di salvaguardia della biodiversità, in considerazione dei milioni di piante scomparse e delle specie estinte che hanno impoverito l'apporto di generi alimentari.

Infine passando all'atteggiamento del Governo italiano, il ministro Pinto sottolinea il motivo di soddisfazione costituito dal rapporto privilegiato con la FAO che vede l'Italia fra i principali paesi donatori che ha assistito in questo contesto oltre centocinquanta progetti di sviluppo, per un totale di circa 400 milioni di dollari: dato inoltre il quotidiano contatto che il Governo intrattiene con la FAO, ospite del territorio di Roma, ben si comprende la posizione privilegiata e il ruolo anche determinante nella realizzazione del *summit* del 13 novembre. Conclude ringraziando le Commissioni riunite per l'importante occasione offerta da questo dibattito che registra l'apporto autorevole ed incisivo delle istituzioni parlamentari.

Si apre il dibattito.

Il senatore PORCARI dichiara di condividere l'analisi effettuata dal Ministro, ma esprime perplessità in ordine alle proposte avanzate, che potrebbero modificare la situazione soltanto in un lungo periodo. Nell'immediato oltre un milione di profughi ruandesi rischia di morire di fame per la drammatica situazione nello Zaire orientale; anche in molti altri paesi del resto la denutrizione costituisce una realtà quotidiana che richiede soluzioni praticabili nel breve periodo. Ci si attende quindi dal Vertice mondiale di Roma una svolta nella fallimentare politica che la FAO ha finora seguito.

Dopo una decolonizzazione gestita nel peggiore dei modi possibile, vi è stata una fase contrassegnata dalla cooperazione allo sviluppo, che ha dato scarsi risultati e spesso ha inquinato le relazioni internazionali. In tale contesto la FAO non è stata certo un fattore di grande progresso e l'Italia, nel suo ambito, non ha mai avuto alcun peso.

Infine è ora di infrangere il tabù che impedisce di parlar male dell'Europa comunitaria, per dire finalmente che la politica agricola comune non solo ha pesantemente penalizzato l'agricoltura italiana - ed in particolare quella meridionale - ma è stata anche una mostruosità in una prospettiva globale, poichè è davvero assurdo che in un mondo sempre più affamato la Comunità paghi i suoi coltivatori per limitare la produzione.

La senatrice SQUARCIALUPI, pur riconoscendo che la politica agricola della Comunità è per molti aspetti criticabile, ricorda che la Con-

venzione di Lomè ha avuto una grande importanza per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, soprattutto sotto il profilo agroalimentare, dal momento che il 60 per cento dei contributi a quei paesi è destinato allo sviluppo agricolo.

Rilevato che nei paesi più poveri dell'Africa la speranza di vita è circa la metà di quella dell'emisfero settentrionale, fa presente che in una situazione simile è preferibile contare sui piccoli programmi ad alto impiego di risorse umane, come propongono le organizzazioni non governative, piuttosto che tentare di impiantare produzioni ad alto contenuto tecnologico. È significativo che il Regno Unito, cioè un paese che stanziava scarsi fondi per la cooperazione allo sviluppo, ottenga tuttavia risultati lusinghieri nella formazione professionale degli agricoltori del Terzo mondo, che diventano poi un importante fattore di crescita autopropulsiva.

Infine ritiene importante che si dia piena attuazione alle regole della FAO che disciplinano la vendita di prodotti chimici per l'agricoltura, imponendo il consenso scritto dei governi di quei paesi del Terzo mondo ai quali siano destinati pesticidi o altri prodotti chimici la cui vendita sia proibita nei paesi produttori.

Il senatore BETTAMIO sottolinea anzitutto che i gravi squilibri tra le diverse aree del pianeta in campo demografico, ambientale ed alimentare limitano fortemente il concreto dispiegarsi della democrazia nei paesi in via di sviluppo. Al tempo stesso tali squilibri costituiscono una fonte di instabilità e di crisi, poichè le popolazioni dei paesi più svantaggiati acquisteranno ben presto coscienza della condizioni in cui vivono e non l'accetteranno più come una realtà ineluttabile.

Ricorda poi che negli anni Settanta la Comunità europea inviò nei paesi in via di sviluppo ingenti scorte di prodotti alimentari eccedenti, ma tale iniziativa non si rivelò efficace, poichè quei prodotti spesso non erano adatti alle esigenze di quelle popolazioni. Il problema delle fame nel mondo deve essere affrontato su un piano diverso, soprattutto investendo capitali adeguati nei paesi più poveri, poichè occorre creare lavoro laddove c'è abbondanza di mano d'opera, piuttosto che far spostare masse di uomini nei paesi industrializzati.

In conclusione, è auspicabile che, passato il Vertice mondiale sull'alimentazione, i governi non lascino cadere la tensione morale di questa fase preparatoria, altrimenti tutto si risolverebbe in vuota retorica.

Il senatore CONTE pone in risalto la situazione critica in cui si trova attualmente la FAO, anche a causa dell'atteggiamento assunto un anno fa da alcuni Stati occidentali che hanno messo in discussione il versamento dei contributi dovuti. L'imminente Vertice mondiale di Roma può costituire pertanto un'occasione di rilancio, se riuscirà ad indicare obiettivi credibili per i quali si potranno poi richiedere agli Stati le risorse necessarie. In ogni caso, un bilancio di 700 milioni di dollari in due anni per un organismo come la FAO è davvero inadeguato e limita fortemente la sua operatività.

Oggetto frequentemente di critiche per il suo cosiddetto gigantismo burocratico, la FAO ha tremila addetti nella sede di Roma e 2.800 di-

pendenti che operano sul campo nei paesi in via di sviluppo, ottenendo spesso risultati di notevole importanza. In realtà, molte delle critiche sono ispirate soltanto dall'interesse ad impedire il buon funzionamento della FAO, che è vista come una minaccia da quanti vorrebbero esercitare un dominio sul mercato dei prodotti agricoli.

Al contrario, il mondo ha certamente bisogno di una FAO più efficiente, ma dotata anche di maggiori risorse, ed è auspicabile che almeno l'Europa non si tiri indietro da questa responsabilità storica.

Il senatore BUCCI, dopo aver ricordato che in occasione del 50° anniversario della FAO ebbe modo di apprezzare i risultati ottenuti nelle produzioni ad alto valore nutrizionale, anche in aziende italiane, rileva come la rigida regolamentazione comunitaria costituisca un ostacolo per lo sviluppo della produzione. In un mondo che ha fame è davvero incredibile che la Commissione della Comunità europea sanzioni pesantemente chi supera le quote produttive. Del resto lo stesso direttore generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio, ambasciatore Ruggiero, ha affermato che il sistema comunitario delle quote non ha riscontri nel mondo e danneggia gravemente lo sviluppo degli scambi.

In conclusione, il senatore Bucci auspica che l'Unione europea sappia superare queste contraddizioni per recuperare la credibilità perduta.

Il senatore SERVELLO osserva anzitutto che l'Unione europea si presenta al Vertice mondiale sull'alimentazione priva di alcun progetto credibile per la lotta alla fame e il sostegno allo sviluppo del Terzo mondo. Anche il Governo italiano, che pure ospita il Vertice, non esprime idee realmente nuove e all'altezza della gravità della situazione.

Un'analisi obiettiva e realistica dovrebbe portare a concludere che la FAO ha completamente fallito la sua missione, poichè in 50 anni non è affatto riuscita a risolvere i problemi alimentari del mondo. Occorrerebbe perciò sgombrare il campo da questo organismo retorico e burocratico per affidare al G 7 la responsabilità della lotta alla fame.

I Governi italiani hanno inoltre la colpa di avere accettato per decenni una politica agricola comune che ha penalizzato l'agricoltura italiana per favorire quella di altri Stati membri. Occorre perciò abbandonare tale politica e proporre, in ambito europeo, un progetto alternativo che, riconsiderando e superando il sistema delle quote produttive, apra nuove prospettive per i paesi in via di sviluppo.

La senatrice DE ZULUETA esprime viva preoccupazione per i fragilissimi equilibri del mercato agroalimentare: se un incremento del consumo di carne dei cinesi ha portato ad una rapida riduzione degli *stock*, con conseguenti tensioni sui prezzi, c'è da chiedersi cosa succederà in futuro, quando molti paesi dell'Estremo oriente avranno sostanzialmente incrementato il proprio tenore di vita. È necessario quindi affrontare la situazione con grande sollecitudine, programmando nell'ambito della FAO uno sviluppo sostenibile dei consumi alimentari.

Rileva poi che l'Italia giustamente ritiene prioritaria per la sua cooperazione l'Africa sub-sahariana, che certamente è l'area più povera del mondo. Produce infatti meno cibo rispetto a 4 anni fa ed è l'unica zona

in cui, negli ultimi 20 anni, il commercio è diminuito, anche per la situazione disperata dei trasporti. Se si considera che negli ultimi anni le risorse destinate dai paesi donatori all'aiuto pubblico allo sviluppo sono diminuite, si impone la necessità di una cooperazione più selettiva e, di interventi maggiormente qualificati.

Il senatore MAGNALBÒ, soffermatosi sulle correlazioni fra le politiche nazionali e le strategie globali di intervento, sottolinea l'esigenza di stabilire se possa costituire uno strumento valido e attuale di intervento anche la nuova imprenditoria agricola; fa al riguardo rilevare che tale problema si ricollega a quanto previsto dall'articolo 50 del testo del provvedimento collegato (recante misure della razionalizzazione della finanza pubblica) come modificato dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, denunciandone il carattere illogico e non congruente. Ribadisce infine l'esigenza di ottenere chiarimenti sulla realizzabilità di una vera riforma della figura dell'imprenditore agricolo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI osserva che il dibattito in corso sta progressivamente, ma necessariamente, assumendo i toni di un processo non tanto alla istituzione della FAO, quanto alle scelte della politica agricola comunitaria. Occorre, a suo avviso, denunciare come la PAC si sia trasformata in una «mostruosa costruzione» che ha finito per arrecare danni rilevanti alla politica agricola di molti altri paesi (come è avvenuto nei confronti della zootecnia argentina). Si chiede, pertanto, come sia possibile affrontare i gravi problemi della fame nel mondo, senza prendere in esame le contraddizioni esistenti nelle scelte agricole della Comunità europea: solo se si ha piena consapevolezza di tale esigenza, si può arrivare ad una soluzione dei problemi sul tappeto. Va quindi, a suo avviso, abbandonata la logica che ha visto bloccare il mercato mondiale attraverso la «fortezza agricola europea» che ha imposto evidenti assurdità, come quelle scaturenti dal regime di quote per la produzione lattiera. Al problema della fame nel mondo va quindi fornita una risposta diversa, che tenga conto dei processi di mondializzazione.

Il presidente SCIVOLETTO osserva preliminarmente che, rispetto ad un problema di rilievo mondiale, quale quello delle garanzie alimentari da assicurare alla popolazione del pianeta, occorre porsi due obiettivi di fondo: in primo luogo lo sviluppo di una forte cooperazione fra i Paesi sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo in una logica di solidarietà; e, in secondo luogo, favorire una evoluzione autonoma delle aree del Terzo mondo, in una logica non di protettorato paternalistico, superando le contraddizioni fra eccedenze produttive del mondo sviluppato e sottoalimentazione dei paesi emergenti. Tali considerazioni segnalano l'esigenza di una ricollocazione strategica dell'agricoltura che, forse anche per effetto del mito pan-industrialista, è stata in qualche modo marginalizzata. In un'ottica mondiale è infatti possibile sia superare il contrasto quantità-qualità, sia rimettere in discussione le politiche comunitarie dei contingenti produttivi, assicurando più investimenti e più ricerca scientifica per garantire la sicurezza alimentare dei popoli ed uno sviluppo eco-compatibile. In tal senso l'Italia è chiamata a dare un contributo particolare, alla luce della sua storia, della sua cultura e della

sensibilità verso i temi sociali, giocando un ruolo pienamente propositivo all'interno del vertice che sta per iniziare.

Il presidente MIGONE, tenuto conto del prossimo inizio dei lavori dell'Aula, dà quindi la parola al ministro Pinto per la replica.

Il ministro PINTO, nel sottolineare di aver ascoltato con estrema attenzione ed interesse i senatori intervenuti nel dibattito, al quale non ha potuto partecipare un rappresentante del Ministero degli esteri per impegni di natura internazionale, sottolinea di essere pienamente consapevole dell'importanza del vertice organizzato dalla Fao sull'alimentazione mondiale: pur se possono registrarsi anche lacune ed inadempienze, occorre, a suo avviso, chiedersi quante vite siano state salvate per effetto dell'azione svolta da tali organismi internazionali, il cui successo è certamente legato ad un impegno comune di tutti.

Nel convenire sull'opportunità, sollevata nel corso del dibattito, di impostare con adeguato anticipo i programmi operativi ma anche di prevedere progetti per piccole aree, sottolinea come il problema principale attiene alla «volontà» di realizzare gli interventi previsti, assicurando piena sensibilità ed impegno verso tali temi da parte della compagine governativa, di cui fa parte. Sottolinea altresì, in relazione all'esigenza – ugualmente sollevata nella discussione – di effettuare delle riflessioni e promuovere delle iniziative di carattere regionale (riconducibili all'Europa, agli Stati Uniti, al Giappone), che si è comunque, potuto registrare un fattivo contributo europeo.

Si sofferma quindi sulla questione delle quote produttive, convenendo sull'esigenza di affrontare tali problematiche; fornisce dati dettagliati anche sul contributo finanziario dell'Italia alla FAO e sul valore finanziario dei progetti di cooperazione e precisazioni sul numero ridotto delle unità di personale del Dicastero dedicate alla FAO rispetto alla più ampia pianta organica. Svolte alcune ulteriori riflessioni sul sistema di sostegno all'agricoltura e dichiarato di convenire sulla necessità di una ricollocazione strategica del comparto agricolo all'interno del sistema economico, dà conto di un progetto di «Dichiarazione di Roma per la sicurezza alimentare mondiale» (consegnandone copia agli atti delle Commissioni riunite). Precisa al riguardo che in tale bozza di Dichiarazione si assicura l'impegno ad un miglioramento del clima politico, sociale ed economico necessario a sradicare la povertà e a mantenere la pace; a mettere in opera politiche di sviluppo alimentare agricolo, forestale e rurale; a favorire il commercio delle derrate alimentari e agricole, prevenendo le catastrofi e incoraggiando gli investimenti. Assicura infine l'impegno dell'Italia per la realizzazione di tali importanti obiettivi.

Il presidente MIGONE, nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia il ministro Pinto per il contributo fornito al dibattito.

La seduta termina alle ore 17,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

63^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MARCHETTI

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1602) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore PELLEGRINO in sostituzione del relatore designato Villone: egli ricorda che la Commissione si pronunciò positivamente, in data 11 giugno 1996, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto emanato a suo tempo in materia. In sede di reiterazione, il provvedimento è stato integrato dal Governo e successivamente la Camera dei deputati ha approvato con alcune modifiche il disegno di legge di conversione. Il relatore osserva che la sentenza pronunciata recentemente dalla Corte costituzionale in tema di reiterazione dei decreti-legge, postula la possibilità che il Parlamento, con la conversione in legge, ponga rimedio al vizio di legittimità consistente nella stessa reiterazione, purchè questa sia intervenuta prima della declaratoria di illegittimità di cui si tratta. Anche per tali circostanze, propone di confermare il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

44ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
SENESE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Miro-
ne ed Ayala.*

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

**(1546) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante di-
sposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizza-
zione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asi-
nara**

(Esame e rinvio)

Il presidente ZECCHINO, considerato che la Commissione è chia-
mata ad esaminare per la quarta volta consecutiva il disegno di legge in
discussione, propone di dare per acquisita la fase della discussione ge-
nerale e di procedere alla fase della presentazione degli emendamenti, il
cui termine è fissato per domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 9. La
Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(964) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura pe-
nale in tema di valutazione delle prove**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 21 ottobre.

Ricordato lo stato dell'esame del provvedimento, il Presidente ripro-
pone la istituzione di un comitato ristretto per l'esame degli emenda-
menti.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 18 del disegno di legge n. 1409, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

L'emendamento 18.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del presentatore.

Il senatore GRECO, a nome anche della senatrice Scopelliti, ritira gli emendamenti 18.2, 18.3 e 18.4.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 19.

Gli emendamenti 19.1 e 19.2, di identico tenore, sono dichiarati decaduti per l'assenza delle presentatrici.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 20.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 20.1.

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 20.1 non è accolto.

Al chè i senatori CENTARO e GRECO, alla luce della precedente votazione, ritirano l'emendamento 20.2.

Il senatore CARUSO Antonino illustra l'emendamento 20.3, nei confronti del quale esprime adesione il senatore CIRAMI.

Il relatore SENESE dichiara di comprendere lo spirito della proposta: propone comunque il ritiro di esso - come di altri analoghi, riferiti a successivi articoli -, ipotizzando al termine dell'articolato una norma di chiusura che affronti in modo inequivoco ed unitario il problema dell'estensione, o meno, ai pubblicitari della normativa in questione.

I proponenti ritirano l'emendamento 20.3, accogliendo l'idea del relatore e si riservano di fare altrettanto per i successivi, analoghi emendamenti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 20.4.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 20.4 è pertanto approvato.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 20.5, in considerazione del fatto che è stato approvato l'emendamento 20.4.

Il senatore CARUSO Antonino illustra l'emendamento 20.6.

Il senatore RUSSO manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento, capace di ingenerare equivoci, giacchè non in sintonia con la lettera a) del medesimo comma e in ragione del fatto che l'emendamento afferisce erroneamente ad elementi soggettivi e non a qualità oggettive.

Il relatore SENESE condivide le osservazioni del senatore Russo, rammentando che per gli investigatori privati opera già la lettera g). Di contrario avviso è il senatore CENTARO, il quale giudica opportuno l'emendamento, benchè ne auspichi alcune varianti.

Il senatore BUCCIERO osserva che i limiti posti dalla legislazione italiana sono spesso superiori a quelli posti dagli altri Paesi dell'Unione Europea ed esprime pertanto parere favorevole all'approvazione.

Dopo che il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ha espresso parere contrario, l'emendamento 20.6 è posto ai voti e non è approvato.

La senatrice SALVATO ritira l'emendamento 20.7.

Il senatore CARUSO Antonino ritira la seconda parte dell'emendamento 20.8 (e precisamente quella relativa alla lettera h). Pone però come condizione che il relatore chiarisca che il contenuto di quella lettera h) è da intendersi praticamente già presente all'interno della lettera e).

Il relatore SENESE osserva che l'esigenza manifestata dai proponenti in relazione alla lettera h) può essere tutelata anche attraverso una riformulazione della medesima lettera, mentre manifesta sin d'ora parere nettamente contrario alla lettera i), di cui alla seconda parte dell'emendamento in questione. Presenta pertanto l'emendamento 20.8 (Nuovo testo).

Il senatore Antonino CARUSO chiede l'accantonamento dell'emendamento 20.8.

Il PRESIDENTE, con il consenso della Commissione, dispone l'accantonamento di esso, come pure dell'emendamento 20.8 (Nuovo testo). Per connessione logica sono parimenti accantonati gli emendamenti 20.9 e 20.10.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 20.11.

L'emendamento 20.12, stante l'assenza della proponente, viene fatto proprio dal senatore CIRAMI; tuttavia, per connessione con gli emenda-

menti 20.8 e seguenti ne viene disposto il momentaneo accantonamento.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 21.

I senatori GRECO e CENTARO fanno proprio l'emendamento 21.1, che decadrebbe per l'assenza della proponente, e lo illustrano.

Il relatore SENESE manifesta contrarietà in ragione della superfluità di esso: la ricerca scientifica e la statistica sono oggetto già della lettera a) del comma 4, mentre le ricerche di mercato, d'opinione o sociali non meritano pari tutela.

Il senatore CENTARO ritiene invece opportuna una riformulazione dell'emendamento, affinché si elevi il livello di tutela della riservatezza dei cittadini.

Il senatore RUSSO aderisce a quanto dichiarato dal relatore e paventa che per esigenze di mercato si rischia di ridurre le garanzie di riservatezza per i cittadini.

Il senatore GRECO modifica parzialmente l'emendamento da lui presentato e ritira, a nome anche del collega, senatore CENTARO, l'emendamento 21.1.

Il RELATORE dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 21.1 (nuovo testo).

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime invece parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento non è accolto.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 22.

L'emendamento 22.1 viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Il senatore Antonino CARUSO riformula l'emendamento 22.2, in modo che residui di esso solo la lettera c).

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO manifestano parere contrario, sottolineando come i presupposti per trattare i dati sensibili non possano essere gli stessi previsti per i dati comuni.

Posto ai voti l'emendamento 22.2 (Nuovo testo) è quindi respinto.

Il senatore Antonino CARUSO illustra l'emendamento 22.3, nei confronti del quale interviene in senso favorevole il senatore BUCCIERO.

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si dichiarano contrari, argomentando che l'emendamento mira a trasformare il

silenzio-rigetto in silenzio-accoglimento, in sostanziale contrasto con lo spirito della Direttiva.

Posto ai voti, l'emendamento 22.3 non è accolto.

Gli emendamenti 22.4 e 22.5 sono dichiarati decaduti per assenza delle proponenti.

Il senatore CARUSO Antonino illustra l'emendamento 22.6.

Il RELATORE si dichiara contrario, giacchè in base all'articolo 8, comma 4 della Direttiva le deroghe per motivi di interesse pubblico rilevante devono essere previste dalla legge. Si associa alle parole del relatore il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Posto ai voti l'emendamento 22.6 non è approvato.

Il senatore BUCCIERO, a nome anche del collega Caruso Antonino, ritira l'emendamento 22.7.

Il RELATORE illustra l'emendamento 22.8, nei confronti del quale il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si dichiara favorevole.

Posto ai voti, esso è quindi approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 23.

La senatrice SALVATO illustra congiuntamente gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.5, 23.6 e 23.8 che si connotano per un asse culturale volto a valorizzare il diritto costituzionale alla salute.

Il RELATORE esprime parere contrario all'emendamento 23.1 ricordando che la disciplina di cui all'articolo 23 introduce una deroga circoscritta - deve trattarsi infatti delle operazioni e dei dati indispensabili - e che essa è opportunamente modulata in rapporto alle singole operazioni di trattamento come la comunicazione e la diffusione. Oltretutto, il delicato equilibrio previsto da questo articolo è sollecitato dalle organizzazioni impegnate nella ricerca medica specie contro i tumori, nonché dagli organismi impegnati nei trapianti o nella prevenzione delle malattie professionali.

Al chè la senatrice SALVATO ritira l'emendamento 23.1.

Il relatore SENESE, tenendo ben presenti le esigenze di bioetica, ipotizza una riformulazione dell'emendamento 23.2, ma la proponente senatrice SALVATO, non accoglie l'ipotesi, poichè esso non prevede il consenso dell'interessato: oltretutto, nota che non ha luogo la debita contemperazione delle esigenze di tutela del singolo e della collettività.

Il senatore GRECO aggiunge la propria firma all'emendamento 23.2.

Il senatore BUCCIERO si pone il problema della tutela dei diritti del medico di fronte alla non autorizzazione del malato a diffondere i dati concernenti la sua malattia.

Il senatore BERTONI sostiene che l'eliminazione dal disegno di legge in esame di alcuni riferimenti all'uso di sostanza alcoliche o tossiche, quale auspicata da più parti, configura già un progresso; sottolinea al contempo che comunque la medicina moderna va verso la piena comunicazione al malato dei dati concernenti la sua malattia. Per questi motivi ritiene indispensabile il consenso dell'interessato per la diffusione dei dati concernenti il suo stato di salute. Auspica infine una pur limitata riformulazione dell'emendamento 23.2.

Il senatore RUSSO sostiene che il punto di riferimento per la discussione deve essere il diritto alla salute del singolo e pure quello della collettività. Desidererebbe poi chiarimenti riguardo al significato dell'eventuale trattamento dei dati raccolti dal medico. Si dichiara comunque tendenzialmente favorevole alla impostazione data al problema dai senatori Salvato e Bertoni. Fa presente che la disciplina del consenso è già fissata dall'articolo 22, comma 1.

Il senatore CIRAMI si chiede se sia legittimo limitare eccessivamente il trattamento dei dati da parte di un medico che utilizza i dati stessi per la cura del paziente, mentre è chiaro che la tutela deve intervenire per quanto riguarda la diffusione dei dati. Sottolinea che quello alla salute non è un diritto relativo, bensì un diritto assoluto.

Il senatore BATTAGLIA, in adesione a quanto dichiarato dal collega Cirami, ritiene che per la fase del trattamento dei dati non dovrebbe essere obbligatorio il consenso del paziente, mentre dovrebbe esserlo per la trasmissione dei medesimi dati.

Il senatore CENTARO osserva che esistono profili pubblicitici nell'ambito della tutela del diritto alla salute che riguardano non solo i singoli pazienti, ma principalmente la collettività. Pertanto il consenso dell'interessato a trattare i dati non dovrebbe essere necessario, poichè i dati personali possono interessare anche altri soggetti, legati ad esempio dal vincolo della consanguineità. Solo nel caso della trasmissione e della diffusione dei dati devono dunque intervenire le restrizioni.

L'oratore si dichiara quindi favorevole e a mantenere la norma nella attuale formulazione.

Il senatore CARUSO Antonino sostiene che le pur corrette preoccupazioni espresse dalla senatrice Salvato appaiono poste in relazione ad un contesto normativo non conferente. Dichiaro in sostanza di ritenere più accettabile la formulazione della norma data dal Governo.

Il senatore BUCCIERO dichiara che il Gruppo di Alleanza Nazionale è contrario a tutti gli emendamenti volti a stravolgere il comma 1 del testo governativo. L'oratore sostiene che sarebbe stato auspicabile prevedere invece l'obbligo del medico di informare il paziente riguardo alle

sue condizioni di salute. Afferma altresì che l'emendamento proposto dalla senatrice Salvato appare come un attacco alla ricerca e alla scienza medica poichè impedisce i progressi delle medesime.

Ritiene da ultimo che, in un prossimo futuro, in caso di eventuali conseguenze sanitarie di massicce immigrazioni, potrebbe risultare sbagliato prevedere eccessivi vincoli all'attività dei medici. Auspica, in conclusione, il mantenimento del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il relatore SENESE, sintetizzate le posizioni politiche emerse nel dibattito, sostiene che occorrerà limitare il ricorso al consenso dell'interessato per i soli dati meramente personali, prevedere l'autorizzazione del Garante per i dati che interessano terzi determinati e, allo stesso modo, stabilire l'autorizzazione del Garante per i dati che interessano la collettività.

Il senatore GRECO, ritenendo che effettivamente i problemi sanitari del singolo possono interferire con il diritto alla salute della società (come nel caso di tossicodipendenti), preannuncia la sua astensione, considerata la delicatezza etica dei problemi in discussione.

Su proposta del RELATORE, che si impegna a presentare una riformulazione dell'emendamento 23.2, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

45 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1407) Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(1409) Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, con il prosieguo della votazione degli emendamenti all'articolo 23 del disegno di legge n. 1409, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SENESE illustra la riformulazione dell'articolo 23.2 e fornisce, come da richiesta, chiarimenti al senatore CENTARO.

Il senatore BUCCIERO dichiara il voto contrario del suo Gruppo all'emendamento 23.2 (nuovo testo) e difende la validità del testo del Governo, quale approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario sull'emendamento 23.2 (nuovo testo).

La senatrice SILIQUINI dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento, pur apprezzando lo sforzo di sintesi fatto dal relatore.

Il senatore RUSSO annuncia invece il voto favorevole del suo Gruppo, sostenendo che il testo proposto dal relatore appare sufficientemente equilibrato.

La senatrice SALVATO ritiene che l'emendamento in votazione costituisce un progresso rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Dichiara quindi il suo voto favorevole, pur non nascondendo alcune perplessità sulla formulazione del testo del relatore.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 23.2 (nuovo testo).

Il sottosegretario MIRONE, tenuto conto dell'approfondito dibattito svoltosi sul problema nella Commissione, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi approvato.

Si apre quindi un breve scambio di opinioni fra il senatore CENTARO e il RELATORE sull'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 23 a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 23.2 (nuovo testo).

Si pone ai voti un emendamento 23.2-*bis*, soppressivo del comma 2, presentato ed illustrato dal relatore.

Il senatore BUCCIERO preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 23.2-*bis*.

Posto ai voti, l'emendamento 23.2-*bis* è comunque approvato.

Ne discende la preclusione dei restanti emendamenti al comma 1 dell'articolo 23.

Stante l'assenza del proponente è dichiarato decaduto l'emendamento 23.9.

Il senatore CARUSO Antonino ritira l'emendamento 23.10.

Il RELATORE presenta ed illustra l'emendamento 23.10-*bis*. Il sottosegretario MIRONE esprime parere favorevole nei confronti di esso.

Posto ai voti, l'emendamento è quindi approvato.

Il RELATORE illustra poi l'emendamento 23.11.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime parere favorevole.

Il senatore BUCCIERO annuncia però il voto contrario del suo Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 23.11 è quindi approvato.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 24, si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 25.

Il RELATORE dà conto della portata degli emendamenti 25.1 e 25.2, di identico tenore e soppressivi dell'articolo 25.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 25.1, difendendo l'importanza della tutela alla riservatezza.

Il RELATORE sostiene che le esigenze contenute nell'emendamento 25.1 possono essere meglio rappresentate nel suo emendamento 25.5; inoltre, manifesta contrarietà facendo presente che è necessario attuare l'articolo 9 della Direttiva (deroghe in favore del giornalismo) anche in tema di dati sensibili.

La senatrice SALVATO ritira l'emendamento 25.2, invitando al contempo il relatore a riformulare la prima parte dell'emendamento 25.5.

Il senatore CALLEGARO sostiene che sarebbe opportuna la soppressione dell'articolo 25.

Il RELATORE opina che il consenso su questioni che riguardano la persona dell'interessato difficilmente sarà concesso per i servizi giornalistici.

Il senatore BERTONI, espresso favore per il massimo grado di libertà di stampa e compiacimento per il ritiro dell'emendamento 25.2, ritiene opportuno non contraddire quanto appena deliberato riguardo alla diffusione dei dati sullo stato di salute; sostiene quindi la necessità di limitare l'obbligo del consenso solo ai dati sullo stato di salute.

Il senatore RUSSO, concordando con l'intervento del senatore Bertoni, propone di aggiungere la previsione del consenso anche per la vita sessuale. Si chiede se sia il caso di estendere la necessità del consenso anche ad altri aspetti riguardanti le anomalie fisiche e psichiche.

Il senatore CIRAMI, a titolo personale, si dichiara d'accordo con le posizioni espresse dal senatore Russo, manifestando al tempo stesso il proprio consenso alla norma che sottolinea la essenzialità dell'informazione. Preannuncia la sua astensione nei confronti dell'emendamento 25.1.

Il senatore GRECO ribadisce l'importanza dell'emendamento soppressivo da lui proposto che è l'unico che può garantire il cittadino di fronte ad abusi della stampa.

La senatrice SALVATO ribadisce l'avviso che l'ampliamento garantistico alle anomalie fisiche e psichiche, quale ipotizzato dal senatore Russo appare inopportuno, perchè rischia di reintrodurre nella futura legge formulazioni che attualmente non sono previste.

Il senatore RUSSO rinuncia alla sua proposta di ampliamento della esclusione alle anomalie fisiche e psichiche.

Il senatore CALLEGARO sostiene che la salute e la vita sessuale non appaiono valori così superiori a tutti gli altri, da essere i soli da tutelare con particolare attenzione dalla futura legge. Anche i dati sulla razza, ad esempio, possono essere assai importanti in certi periodi storici.

Il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere contrario all'emendamento 25.1.

Posto ai voti, l'emendamento 25.1 è respinto.

L'emendamento 25.3 - come da accordi intercorsi nella odierna seduta antimeridiana - è ritirato.

Contrario il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, l'emendamento 25.4 è respinto, dopo che il senatore CIRAMI aveva annunciato la propria astensione.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 25.5, nei confronti del quale è ipotizzata una riformulazione da parte della senatrice SALVATO e dei senatori RUSSO e BERTONI.

Il relatore SENESE dà quindi lettura dell'emendamento 25.5 (nuovo testo) e dell'emendamento 25.10.

Il senatore BUCCIERO annuncia voto contrario sull'emendamento 25.5 (Nuovo testo), mentre la senatrice SALVATO e i senatori GRECO e CIRAMI si dichiarano favorevoli all'emendamento, come pure il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

La senatrice SALVATO dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 25.10.

Posti ai voti, gli emendamenti 25.10 e 25.5 (nuovo testo) sono approvati.

I residui emendamenti al comma 1 sono di conseguenza preclusi.

Il senatore GRECO ritira quindi l'emendamento 25.13.

La senatrice SALVATO chiede chiarimenti sul senso politico e sulla portata pratica dell'intero articolo 26.

Il RELATORE sostiene che la logica sottesa all'articolo è quella di limitare al massimo la tutela delle persone giuridiche. Invita le presentatrici a ritirare gli emendamenti soppressivi dell'intero articolo 26.

Il senatore CENTARO sottolinea l'opportunità di non escludere dalla tutela e dalla conoscenza le persone giuridiche: tale esclusione apparirebbe infatti del tutto immotivata e pericolosa.

La senatrice SILIQUINI e SALVATO accolgono l'invito del relatore e ritirano gli emendamenti 26.1 e 26.2.

I senatori CENTARO e GRECO illustrano l'emendamento 26.3.

Sulla soppressione del comma 2, di cui all'emendamento in questione, il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprime parere contrario poichè il comma all'esame è giustamente volto ad evitare la concorrenza sleale.

Il senatore CIRAMI aggiunge la firma all'emendamento 26.3.

Il senatore BERTONI, dichiarato di aver compreso e di aderire alle posizioni del Governo, sostiene che proprio le dichiarazioni del Sottosegretario hanno confermato la sua opinione che sia opportuno prevedere la possibilità di controllare i dati che vengono raccolti sul proprio conto da parte delle persone giuridiche. Pronuncia il suo favore all'approvazione dell'emendamento.

Il senatore BUCCIERO preannuncia il suo voto contrario all'emendamento 26.3.

Posto ai voti, l'emendamento 26.3 è quindi approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 27.

Il senatore GRECO, a nome anche dei senatori Centaro e Scopelliti, ritira gli emendamenti 27.1, 27.3, 27.4 e 27.5.

Il senatore BUCCIERO, a nome anche del senatore Caruso Antonio, ritira l'emendamento 27.2.

Il relatore SENESE dà conto degli emendamenti 27.6 e 27.7, di identico tenore e ne ipotizza una lieve riformulazione.

La nuova formulazione degli emendamenti 27.6 e 27.7 è quindi accolta, dopo che il Governo aveva espresso parere favorevole.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 28.

L'emendamento Rubr. 3 risulta decaduto per assenza del presentatore.

La senatrice SILIQUINI dà per illustrato l'emendamento 28.1.

Il relatore SENESE ne auspica una riformulazione, che illustra.

La senatrice SILIQUINI ritira l'emendamento 28.1, mentre il sottosegretario MIRONE esprime parere favorevole sull'emendamento 28.1 (nuovo testo).

L'emendamento 28.1 (nuovo testo), posto ai voti, viene approvato.

Sono quindi preclusi tutti gli emendamenti dal 28.1 al 28.5 compreso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1409**Art. 18.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il titolare o il responsabile che cagioni danni ad altri per effetto del trattamento di dati personali illecito o in violazione di legge è tenuto al risarcimento, salvo che provi che l'evento dannoso non gli è imputabile».

18.1

SILQUINI

Al comma 1, dopo la parola: «danno» sono aggiunte le seguenti: «patrimoniale o non patrimoniale».

18.2

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1 sostituire la parola: «2050» con la parola: «2043».

18.3

SCOPELLITI, GRECO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I responsabili e il titolare del trattamento rispondono in solido tra di loro».

18.4

SCOPELLITI, GRECO

Art. 19.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Non si considera comunicazione ai sensi della presente legge il dare conoscenza di dati personali alle persone incaricate di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità o per loro conto».

19.1

SILQUINI

19.2 (Identico all'emendamento 19.1)

MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 20.

Al comma 1, le parole da: «da parte» fino a: «economici» sono soppresse.

20.1

SCOPELLITI, GRECO

Sopprimere la lettera d).

20.2

CENTARO, GRECO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «professione» con la parola: «attività».

20.3

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, lettera d), le parole da: «fatti salvi» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico».

20.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d) le parole da: «posti» fino a: «riservatezza» sono sostituite dalle seguenti: «costituiti dall'utilità sociale, dalla verità e dalla forma civile e pertinente dell'esposizione della notizia».

20.5

SCOPELLITI, GRECO

Alla lettera e), dopo le parole: «svolgimento di attività» inserire le seguenti: «di informazione e di investigazione debitamente autorizzate nonché di attività»

20.6

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

20.7

SALVATO

Al comma 1 aggiungere le seguenti lettere:

«h) nell'ambito dei Gruppi creditizi e degli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché nell'ambito dei Gruppi societari ossia tra società controllanti e controllate o collegate ex articolo 2359 del codice civile e tra controllate da una medesima controllante;

i) qualora siano finalizzate all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero all'adempimento di un obbligo legale».

20.8

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti».

20.8 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) nell'ambito dei gruppi creditizi e degli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché nell'ambito dei gruppi societari ossia tra società controllanti e controllate o collegate ex articolo 2350 del codice civile e tra controllate da una medesima controllante».

20.9

SILIQINI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) se i dati sono stati forniti in occasione di rapporti o contatti commerciali ovvero in risposta ad azioni promozionali o pubblicitarie e sono utilizzati per finalità esclusivamente commerciali, salva contraria volontà manifestata dall'interessato».

20.10

GRECO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) quando l'interessato sia stato già informato sulla possibile comunicazione o diffusione dei dati che lo riguardano, al momento della loro raccolta».

20.11

CENTARO, GRECO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«i) qualora siano finalizzate all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero all'adempimento di un obbligo legale».

20.12

SILIQINI, CIRAMI

Art. 21.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica, di mercato, sociale, d'opinione, o di statistica di dati anonimi.».

21.1

MAZZUCA POGGIOLINI, CENTARO, GRECO

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica, di mercato, sociale, d'opinione, o di statistica e si tratti di dati anonimi.».

21.1 (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO

Art. 22.

Al comma 1: sostituire la frase finale: «possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante» con la frase: «possono essere oggetto di trattamento soltanto:

a) se l'interessato ha espresso il proprio consenso in forma scritta;

- b) se il trattamento riguarda dati detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- c) se il trattamento è finalizzato all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo ovvero all'adempimento di un obbligo legale;
- d) se il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- e) se il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica dell'interessato;
- f) se il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica dell'interessato;
- g) se il trattamento è effettuato per accertare o prevenire illeciti, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

22.1

SILQUINI

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere oggetto», sostituire le seguenti: «soltanto; e previa autorizzazione del Garante»:

- a) se l'interessato ha espresso il proprio consenso in forma scritta;
- b) se il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- c) se il trattamento è necessario per fini previdenziali o assicurativi;
- d) se il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica dell'interessato;
- e) se il trattamento è effettuato per accertare o prevenire illeciti, semprechè i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

22.2

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere oggetto», sostituire le seguenti: «soltanto; e previa autorizzazione del Garante»:

- a) se il trattamento è necessario per fini previdenziali o assicurativi».

22.2 (Nuovo testo)

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale all'accoglimento. Con il provvedimento di autorizzazione ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare».

22.3

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Sopprimere il comma 2.

22.4

MAZZUCA POGGIOLINI

I commi 2, 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti:

«2. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 è ammesso, previa autorizzazione del Garante, qualora sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni ed integrazioni, o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

4. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

5. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 4 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta nei modi di cui all'articolo 31. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2».

22.5

SILIQINI

Al comma 3, dopo le parole: «da parte di soggetti pubblici» aggiungere le seguenti: «e privati autorizzati», eliminare le parole: «di legge».

22.6

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Sopprimere il comma 4.

22.7

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 4, tra le parole: «per far valere» e le altre: «sempre che i dati» inserire le seguenti: «difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato».

22.8

IL RELATORE

Art. 23.

Sopprimere l'articolo.

23.1

SALVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono con il consenso dell'interessato trattare dati personali relativi a condizioni inerenti allo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela della salute dell'interessato. Gli organismi sanitari pubblici possono altresì trattare dati anonimi relativi a condizioni inerenti allo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela della salute della collettività».

23.2

SALVATO, GRECO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante».

23.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

23.2-bis

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche senza il consenso dell'interessato e senza l'autorizzazione del Garante».

23.3

SALVATO, SCOPELLITI, GRECO

23.4 (Identico all'emendamento 23.3)

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 1, sopprimere le parole: «senza l'autorizzazione del Garante».

23.5

SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «i dati personali», con le seguenti: «dati anonimi».

23.6

SALVATO

Al comma 1, le parole: «relativi ad» sono sostituite dalle seguenti: «idonei a rivelare»; le parole: «dei singoli o della collettività» sono sostituite dalle seguenti: «di uno o più soggetti determinati. Se tali finalità concernono la collettività, i dati suddetti possono essere trattati previa autorizzazione del Garante».

23.7

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad anomalie fisiche e psichiche, all'uso di sostanze alcoliche o intossicanti, nonché».

23.8

SALVATO

Sostituire il comma 2 con il seguente, rinumerato come comma 4, modificando di conseguenza i commi 3 e 4 rispettivamente in commi 2 e 3:

«4. La comunicazione dei dati personali inerenti allo stato di salute è consentita:

a) se l'interessato ha espresso il proprio consenso in forma scritta;

b) se è indispensabile per il trattamento sanitario dell'interessato o di terzi;

c) quando sia necessaria per fini previdenziali o assicurativi;

d) quando sia prevista dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, che ne precisi i soggetti destinatari;

e) quando sia necessaria per accertare o prevenire illeciti, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

23.9

SILIQINI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c) se è necessario ai fini di giustizia».

23.10

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione».

23.10-bis

IL RELATORE

Al comma 5, le parole: «per fini di prevenzione o accertamento di illeciti o per l'irrogazione di sanzioni,» sono sostituite dalle seguenti: «per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati,».

23.11

IL RELATORE

Art. 25.

Sopprimere l'articolo.

25.1

CENTARO, GRECO

25.2 (Identico all'emendamento 25.1)

SALVATO

Nella rubrica, nel comma 1 e nel comma 2, sostituire la parola: «professione» con l'altra: «attività».

25.3

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Il comma 1 è soppresso.

25.4

SCOPELLITI, GRECO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo che per i dati inerenti allo stato di salute ed in particolare per quelli idonei a rivelare anomalie fisiche o psichiche, l'uso di sostanze alcoliche o intossicanti ovvero la via sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento, comprese le comunicazioni e la diffusione, dei dati di cui agli articoli 22 e 23, è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, posti a tutela della riservatezza, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, comprese la comunicazine e la diffusione non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante».

25.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo che per i dati inerenti allo stato di salute ed alla vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, comprese la comunicazione e la diffusione, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante».

25.5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «salvo che per i dati idonei a rivelare la vita sessuale», aggiungere le seguenti: «nonchè quelli relativi agli articoli 22 e 23».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «comprese la comunicazione e la diffusione dei dati di cui agli articoli 22 e 23».

25.6

SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante non sono richiesti», con le seguenti: «il consenso dell'interessato non è richiesto».

25.7

SALVATO

Al comma 1, primo periodo eliminare le parole: «, comprese la comunicazione e la diffusione,».

25.8

SILIQVINI

Al comma 1, eliminare le parole iniziali: «Salvo che per i dati idonei a rivelare la vita sessuale»; sostituire la parola: «professione» con la parola: «attività».

25.9

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo le parole: «della professione di giornalista» aggiungere le seguenti: «, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati».

25.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità», con le seguenti: «quando costituisca elemento essenziale del diritto di informazione riguardo a fatti di interesse pubblico».

25.11

SALVATO

Al comma 1, secondo periodo eliminare le parole: «, comprese la comunicazione e la diffusione».

25.12

SILIQUNI

Al comma 2 le parole da: «al comma 1 del presente articolo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 22, 23 e 24 effettuato nell'esercizio della professione di giornalista nel rispetto degli obblighi e dei doveri professionali di cui agli articoli 12 lettera e) e 20, comma 1, lettera d)».

25.13

SCOPELLITI, GRECO

Art. 26.

Sopprimere l'articolo.

26.1

SILIQUNI

26.2 (Identico all'emendamento 26.1)

SALVATO

Sopprimere il comma 2.

26.3

CENTARO, GRECO, CIRAMI

Art. 27.

Al comma 1, dopo le parole: «soggetti pubblici» aggiungere le seguenti: «o pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio».

27.1

CENTARO, GRECO

Al comma 1, dopo le parole: «da parte di soggetti pubblici» aggiungere le altre: «e privati autorizzati per ragioni di giustizia».

27.2

BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1, le parole: «esclusi gli enti pubblici economici» sono soppresse.

27.3

SCOPELLITI, GRECO

Al comma 2, dopo le parole: «soggetti pubblici» aggiungere le seguenti: «o pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio».

27.4

CENTARO, GRECO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in tale ultimo caso ...» fino a: «della presente legge».

27.5

CENTARO, GRECO

Al comma 2, sostituire le parole: «previa comunicazione» con le altre: «previa notificazione».

27.6

BUCCIERO, CARUSO Antonino

27.7 (Identico all'emendamento 27.6)

SILIQINI

Al comma 2, sostituire le parole: «previa comunicazione» con le altre: «previa notificazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2».

27.6/27.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 28.

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Trasferimenti di dati personali al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea)».

Rubr. 3

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire la rubrica e il comma 1 con i seguenti:

«Art. 28. - (Trasferimento di dati personali al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. Il trasferimento, anche temporaneo, fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento e che ricadano nell'ambito di applicazione della presente legge, deve essere previamente notificato al Garante».

28.1

SILIQINI

Al comma 1, dopo le parole: «notificato al Garante», aggiungere le altre: «, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione Europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24».

28.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «fuori del territorio nazionale» con le seguenti: «in un Paese non aderente all'Unione Europea».

28.2

SALVATO

Al comma 1, sostituire la parola: «nazionale» con le seguenti: «dell'Unione europea».

28.3

LUBRANO DI RICCO

28.4 (Identico all'emendamento 28.3)

GRECO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il trasferimento, anche temporaneo, fuori dei territori degli Stati membri dell'Unione Europea, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali che ricadono nell'ambito di applicazione della presente legge, deve essere previamente notificato al Garante».

28.5

MAZZUCA POGGIOLINI

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

30ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C04ª, 0028ª)

Il presidente GUALTIERI è costretto a lamentare i reiterati ritardi con cui il rappresentante del Governo e talvolta i relatori dei diversi provvedimenti all'ordine del giorno si presentano alle sedute della Commissione. Informa quindi la Commissione - che conviene - che il ripetersi di ritardi di rilevante entità non potrà non determinare l'interruzione dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il sottosegretario BRUTTI risponde all'interrogazione n. 3-00081 del senatore Russo Spena. L'Amministrazione della Difesa, per venire incontro alle esigenze sia degli Enti sia degli obiettori, ancorchè la legge 15 dicembre 1972, n. 772 e il D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, che regolano il servizio sostitutivo civile non lo prevedano, ormai da tempo tiene in primaria considerazione, nella procedura di avvio al servizio sostitutivo civile dei giovani obiettori, le indicazioni fornite dagli interessati nonchè le richieste, anche nominative, degli Enti; in tal senso si è comportata, in particolare, con la Caritas.

Peraltro un criterio di assegnazione basato solo sulle richieste nominative degli Enti renderebbe impossibile l'avvio al servizio degli obiettori di coscienza non richiesti da alcuno o che esprimano preferenza per un Ente senza avere ottenuto il preventivo benestare di quest'ultimo.

Nella considerazione quindi che, pur nella diversità delle modalità di espletamento rispetto al servizio militare, quello sostitutivo civile è comunque obbligatorio ed inderogabile, nel senso che nessuna legge o criterio o procedura possono farlo venir meno, solo recentemente, stan-

te la pressante necessità di assegnare in ogni caso gli obiettori per i quali stava per scadere il tempo massimo previsto per il loro avvio al servizio, sono stati assegnati alla Caritas anche obiettori di coscienza non richiesti nominativamente.

La ricusazione a cui fa cenno l'interrogante si è verificata, nel mese di giugno 1996, ed ha interessato un numero complessivo di 200 obiettori (non 500 come sostenuto nell'interrogazione), assegnati d'ufficio alla Caritas per le ragioni sopra dette. Di questi, 52 sono stati ripresi in servizio dalla stessa Caritas e 148 sono stati riassegnati presso Enti dislocati nella zona di residenza degli interessati, utilizzando i posti resisi nel frattempo disponibili anche a seguito di nuove convenzioni, ovvero di ampliamenti della capacità ricettiva di Enti già convenzionati.

Il contenzioso con la Caritas, con le ricusazioni suddette, si è risolto nell'agosto 1996 con interventi (assegnazione e trasferimenti) mirati a soddisfare pressochè integralmente le esigenze dell'Ente.

Peraltro in data 15 ottobre 1996, si è svolto un incontro con i rappresentanti della Consulta, che annovera, tra gli altri, la Caritas, l'ARCI ed il WWF, nel corso del quale sono stati dibattuti i temi più rilevanti nella gestione dell'obiezione di coscienza.

L'incontro, come riportato anche da organi di stampa, ha fatto registrare un sostanziale accordo, in particolare, sui criteri di precettazione e sull'accollo da parte degli Enti di una percentuale di assegnazioni d'autorità allorquando - scaduto il termine massimo di disponibilità - sia necessario precettare gli obiettori, che, altrimenti, verrebbero dispensati dal compiere la ferma di leva.

In ogni caso, poichè lo sfruttamento ottimale delle esperienze maturate dagli obiettori stessi contribuisce indubbiamente a rendere efficace il loro lavoro - in attesa di una nuova disciplina dell'obiezione di coscienza che individui specifiche norme in ordine alle modalità dell'addestramento degli obiettori, conferendo maggiore flessibilità al loro impiego - sono state impartite precise disposizioni affinché la Direzione generale della leva, laddove si manifesti il gradimento delle Organizzazioni interessate e degli obiettori stessi, possa procedere al trasferimento di questi ultimi agli Enti che ne abbiano fatto segnalazione nominativa, in relazione alle pregresse esperienze di impiego.

Inoltre, in rapporto al massiccio aumento delle domande di riconoscimento dell'obiezione di coscienza e nella considerazione di non poter disporre di nuovo personale per far fronte all'esigenza (i concorsi per il reclutamento sono, come noto, di fatto bloccati a seguito delle limitazioni imposte dalle leggi finanziarie degli ultimi anni), per accelerare il disbrigo delle pratiche di gestione del servizio civile e la stessa assegnazione degli obiettori agli Enti convenzionati, la Direzione generale in parola ha già avviato un processo di informatizzazione, che sarà portato a termine entro fine anno.

Per quanto attiene all'ipotesi prospettata nell'interrogazione di distaccare obiettori presso Levadife, essa non appare praticabile dal momento che la normativa relativa al servizio sostitutivo civile e, precisamente l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, impedisce di utilizzare i suddetti in posti di organico o in sostituzione di personale da assumere. Inoltre, l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, prevede l'impiego degli obiettori

esclusivamente nei settori dell'assistenza, dell'istruzione, della protezione civile e della tutela ed incremento del patrimonio forestale, con esclusione, pertanto, di mansioni non riconducibili alle predette aree.

Il senatore RUSSO SPENA, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, rileva che l'interrogazione ha perso la sua attualità essendo stata presentata nel giugno del 1996 all'indomani della ricusazione da parte della Caritas di un consistente numero di obiettori. La vicenda è stata a suo avviso affrontata e risolta in termini non del tutto soddisfacenti e comunque ha posto ancora una volta in rilievo l'urgenza di definire la riforma della legge n. 772 del 1972. Ribadisce che buona parte delle responsabilità dell'incidente con la Caritas sono riconducibili a comportamenti ostruzionistici posti in essere dal Direttore generale di Levadife. Riconosce che il nuovo atteggiamento assunto dall'Amministrazione della Difesa nei confronti degli principali Enti che utilizzano gli obiettori, come testimoniato dalla risposta resa dal sottosegretario Brutti, la nuova disciplina che il Parlamento si appresta a varare e il controllo parlamentare sulla gestione degli obiettori potranno garantire che in futuro il rapporto fra Ministero, Enti e obiettori sia regolato in modo tale da evitare gli episodi incresciosi denunciati nell'interrogazione.

Il sottosegretario BRUTTI risponde quindi all'interrogazione n. 3-00226 dei senatori Cazzaro e De Guidi. La vicenda denunciata dall'interrogante è tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria ordinaria e pertanto l'amministrazione non può in alcun modo procedere ad accertamenti se non nei termini eventualmente richiesti dalla autorità giudiziaria stessa. Peraltro, a suo tempo, l'amministrazione aveva provveduto, così come previsto dalle norme, ad eseguire una inchiesta sommaria, disposta dal Comandante del V Corpo d'armata dalla quale è emerso quanto segue.

Il 20 gennaio 1996, verso le ore 07,30, nel tentativo di svegliare il lagunare Fornaron, il commilitone Campalto si rendeva conto che questi non reagiva alle sue sollecitazioni. Provvedeva, pertanto, ad avvertire l'ufficiale medico il quale, pur rendendosi conto che il Fornaron non dava segni di vita, iniziava a praticare le operazioni di rianimazione cardio-polmonare che proseguivano durante il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia-Lido. Quivi il medico di guardia non poteva che constatarne l'avvenuto decesso.

La salma veniva trattenuta presso l'obitorio in quanto la Procura della Repubblica di Venezia ne aveva disposto il sequestro giudiziario.

L'esito dell'autopsia non è ancora stato reso noto dall'autorità giudiziaria nè le conseguenti determinazioni.

Nel ricostruire la vita del Fornaron all'interno della caserma «Pepe», è emerso che il giovane: ha partecipato alle fasi di incorporazione previste nei giorni dal 17 al 19 gennaio, senza svolgere attività addestrative particolari; egli ha inoltre sostenuto il colloquio medico per l'anamnesi personale; è stato quindi sottoposto, il 19 gennaio, alle ore 16.00 circa, a vaccinazione antimeningococcica (Menpovax) e dopo essere stato tenuto per circa 30 minuti in osservazione come tutti gli altri vaccinati presso l'infermeria è stato messo a riposo per le successive 24 ore. Il ragazzo ha consumato il pasto serale presso il refettorio in compagnia del commilitone Campalto ed ha telefonato alla famiglia, verso le ore 20 rien-

trando, poi, in camerata ove è stato visto sveglio sino alle ore 24, ora del contrappello; durante la notte non ha segnalato alcun malore e non ha compiuto alcuna attività che potesse comportare un particolare stress psico-fisico.

Il giovane Fornaron - prosegue il sottosegretario Brutti - così come tutti gli altri militari, è stato seguito dal personale d'inquadramento con la dovuta scrupolosità, in special modo da quello sanitario, al quale, peraltro, il giovane non aveva segnalato alcun problema o inconveniente.

Dall'inchiesta sommaria non sono quindi emerse responsabilità a carico di chicchessia.

Alla famiglia è stato immediatamente corrisposto il rimborso delle spese connesse ai funerali. Allo stato, non sussistono i presupposti per la corresponsione di sussidi da parte della competente Direzione generale delle provvidenze per il personale.

Il sottosegretario Brutti conclude rilevando che sul doloroso evento è in corso d'istruttoria la pratica relativa all'eventuale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'evento stesso. Tale riconoscimento potrebbe dare titolo - in presenza degli altri requisiti di legge - all'attribuzione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo previsti dalla legge 3 giugno 1981, n. 308.

Il senatore CAZZARO nel ringraziare il Sottosegretario per la completezza della risposta, fa presente che sono state già depositate davanti all'autorità giudiziaria le relazioni sia del perito del Tribunale che di quello della famiglia, che recano conclusioni divergenti riguardo alle cause che possono aver determinato il decesso del giovane Fornaron. Pur dichiarandosi quindi soddisfatto della risposta, auspica che il Ministero continui a interessarsi di una vicenda così grave e dolorosa, affinché ne siano chiarite fino in fondo le cause. Sollecita inoltre il Governo a porre in essere le iniziative più opportune per agevolare le conclusioni dell'indagine dell'autorità giudiziaria.

Il sottosegretario BRUTTI rileva che l'Amministrazione della difesa continuerà senz'altro a seguire questo caso e ad assumere iniziative che consentano di prevenire episodi di tale gravità. Suggerisce inoltre agli interroganti di utilizzare gli strumenti ispettivi per sollecitare il Ministro di grazia e giustizia a fornire notizie circa i risultati sin qui raggiunti dalla inchiesta dell'Autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario risponde quindi all'interrogazione n. 3-00082 del senatore De Carolis, rilevando che l'Aeronautica militare, forza armata da cui dipende il 313 Gruppo di addestramento acrobatico, con sede in Rivolto, anche denominata «Frecce tricolori», non ha previsto alcuna riduzione dell'attività addestrativa e promozionale della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN).

Non sembra, pertanto, che le preoccupazioni manifestate dal senatore interrogante abbiano motivo di sussistere, in quanto sarà garantita comunque quell'azione di promozione dell'immagine della Nazione all'estero.

Il senatore DE CAROLIS si dichiara soddisfatto della risposta prospettando l'esigenza che siano incrementate le risorse attribuite alle

Frecce tricolori per realizzare interventi atti a garantire al meglio la sicurezza dei voli.

IN SEDE REFERENTE

(46) BERTONI ed altri. - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(223) SALVATO ed altri. - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(1249) PERUZZOTTI ed altri. - *Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati accantonati gli emendamenti 5.3 e 5.8 di identico contenuto, riferiti al disegno di legge n. 46, assunto come testo base.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 5.3, identico all'emendamento 5.8 è respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati accantonati anche gli emendamenti 8.8 e 8.10 di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 8.4, identico all'emendamento 8.10, è respinto.

Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame degli emendamenti era stato sospeso all'emendamento 9.15. Invita quindi il relatore e il Sottosegretario ad esprimere i rispettivi pareri.

Il relatore LORETO, pur riconoscendo in via di principio la validità della proposta, non ritiene opportuno determinare il periodo di addestramento per gli obiettori.

Il sottosegretario BRUTTI, nel condividere le valutazioni del relatore, propone di accantonare ulteriormente l'emendamento 9.15, per consentirgli di sottoporre alla valutazione della Commissione una diversa soluzione del problema. La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 9.15.

Il presidente GUALTIERI avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 9.100 volto a prevedere che in caso di impiego degli obiettori in missioni umanitarie, qualora la missione stessa preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria sia assicurata dal servizio di sanità militare.

Con il parere favorevole del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, l'emendamento 9.100 è approvato.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 9.9 e il sottosegretario BRUTTI si è rimesso alla Commissione, esso posto ai voti è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere contrario sull'emendamento 10.3 e il sottosegretario BRUTTI si è rimesso alla Commissione, esso posto ai voti, è respinto.

Il relatore LORETO, pur ribadendo l'opportunità della reiezione dell'emendamento 10.3, si riserva di affrontare nuovamente le questioni in esso affrontate in occasione del dibattito in Assemblea.

Dopo che il presidente GUALTIERI ha dichiarato precluso l'emendamento 10.1 in relazione alla reiezione dell'emendamento 8.2, il relatore LORETO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.2.

Dopo che il sottosegretario BRUTTI ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, l'emendamento 10.2 posto ai voti è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Dopo che il relatore LORETO e il sottosegretario BRUTTI hanno espresso parere contrario sull'emendamento 11.1, il senatore MANCA annuncia voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 è approvato.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 11.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 12 si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il relatore LORETO e il sottosegretario BRUTTI esprimono parere contrario sull'emendamento 13.1. Il senatore MANFREDI nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento ribadisce che l'assegnazione degli obiettori al dipartimento per il coordinamento della protezione civile contrasta con la norma che vieta che gli obiettori vengano impiegati in mansioni burocratiche.

Il sottosegretario BRUTTI, prendendo atto della osservazione del senatore Manfredi, prospetta l'opportunità di modificare il testo del comma 4 dell'articolo 13, precisando che gli obiettori sono assegnati alla protezione civile e alla Croce rossa.

Su tale proposta si svolge un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori MANFREDI, RUSSO SPENA nonché il sottosegretario

BRUTTI e il presidente GUALTIERI, al termine del quale il senatore AGOSTINI, accogliendo la proposta del sottosegretario Brutti, presenta l'emendamento 13.2 che, posto ai voti, è approvato. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 13.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 14.3, 14.4, 14.1, 14.2 e 14.5.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Sull'emendamento 15.1 il relatore LORETO esprime parere favorevole e il sottosegretario BRUTTI si rimette alla Commissione. Posto quindi ai voti l'emendamento è approvato.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI posto ai voti è approvato l'emendamento 15.2. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 15.4.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, con successive votazioni è respinto l'emendamento 15.5 ed è approvato l'emendamento 15.3.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 16.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI posto ai voti è approvato l'emendamento 16.1.

Riprende l'esame dell'emendamento 9.15.

Il sottosegretario BRUTTI presenta l'emendamento 9.200 volto a consentire che convenzioni tra Enti e amministrazione possano prevedere un periodo di addestramento speciale di durata non superiore a due mesi, in aggiunta al periodo di prestazione del servizio civile.

Il senatore SEMENZATO, pur condividendo la proposta, ritiene opportuno che si precisi che l'introduzione del periodo di addestramento debba essere richiesta dagli Enti utilizzatori.

Il sottosegretario BRUTTI, accogliendo l'indicazione del senatore Semenzato, modifica in tal senso l'emendamento.

Il presidente GUALTIERI osserva che l'emendamento 9.200 potrebbe comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; occorrerebbe in tal caso acquisire il parere della Commissione bilancio.

Il relatore LORETO, nel ritenere inevitabile un incremento degli oneri con l'introduzione della norma proposta dal sottosegretario Brutti,

prospetta l'esigenza di non affrontare in questo momento la questione, riservando il suo approfondimento in sede di dibattito in Assemblea.

Il senatore MANFREDI, nel rilevare che la previsione di un periodo di addestramento comporterà certamente un aggravio di spese, ritiene che la norma, nella quale ravvisa profili di incostituzionalità, non mancherà di determinare disparità di trattamento tra gli obiettori. Occorrerebbe quindi estenderne l'efficacia a tutti coloro che chiedono di prestare il servizio civile.

Il senatore UCCHIELLI, considerato che la norma determinerà inevitabilmente disparità di trattamento tra gli obiettori e comporterà un aggravio degli oneri per il bilancio dello Stato, propone di mantenere il testo originario del comma 4 dell'articolo 9.

Dopo che il senatore PALOMBO ha proposto che il periodo di addestramento degli obiettori sia parificato a quello previsto per i giovani coscritti, il sottosegretario BRUTTI tiene a precisare che l'emendamento 9.200 è volto soltanto a rendere più efficace la prestazione del servizio civile in alcuni settori.

Dopo che il senatore MANCA ha rilevato che l'emendamento 9.200 può conformarsi a un orientamento espresso dalla Corte costituzionale, il senatore PERUZZOTTI dichiara di condividere la proposta del sottosegretario Brutti.

Dopo ulteriori interventi del relatore LORETO, che rileva un possibile contrasto con l'articolo 21 relativo alla convenzione tipo, del sottosegretario BRUTTI e dei senatori MANFREDI e SEMENZATO, che si dichiarano favorevoli all'emendamento del Governo, il presidente GUALTIERI ribadisce che l'emendamento potrebbe comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario BRUTTI, a questo proposito, dichiara che trattandosi di un meccanismo che si attiva a richiesta degli Enti esso non dovrebbe comportare oneri aggiuntivi. Tuttavia, per spazzare il campo da qualunque dubbio in merito, modifica l'emendamento nel senso di prevedere che i periodi di addestramento per gli obiettori siano organizzati senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Dopo che il relatore LORETO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 9.200 posto ai voti è respinto.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 9.15.

Il senatore PELLICINI ricorda di aver richiesto insieme al senatore Palombo al Governo l'elenco degli Enti che attualmente utilizzano gli obiettori e informazioni sull'entità dei finanziamenti che essi ricevono, per poter compiere in modo ponderato e informato una valutazione complessiva sul testo all'esame della Commissione.

Esaurito l'esame degli emendamenti, si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire al relatore il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Interviene per primo il senatore PERUZZOTTI il quale lamenta la rigidità con la quale da parte della maggioranza e del Governo si è voluto respingere le proposte rivolte a migliorare il testo del provvedimento. Assai rilevante era per esempio l'emendamento presentato dal suo Gruppo per agevolare l'impiego degli obiettori nel Corpo dei Vigili del Fuoco. Annuncia pertanto l'astensione del Gruppo Lega Nord per la Padania indipendente.

Annunciano poi voto favorevole il senatore AGOSTINI, per il Gruppo dei popolari, e il senatore DE SANTIS per il Gruppo dei cristiani democratici.

Il senatore PALOMBO quindi annuncia voto contrario per la sua parte politica, deprecando l'atteggiamento di sostanziale chiusura della maggioranza dinanzi a proposte migliorative, formulate nell'intento di evitare disparità di trattamento a danno di quanti, non obiettando, continueranno a prestare il servizio militare.

Anche il senatore MANFREDI annuncia il voto contrario della sua parte politica, lamentando il mancato accoglimento delle sue proposte miranti innanzitutto a definire obiettivi criteri di priorità nell'assegnazione agli impieghi degli obiettori.

Annunciano infine voto favorevole il senatore Semenzato e il senatore Petrucci.

Viene quindi posta ai voti ed approvata la proposta di conferire al relatore mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 46 con gli emendamenti approvati e di proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 78, 223 e 1248.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 46**Art. 5.**

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «con ordinanza non impugnabile» con le altre: «con ordinanza impugnabile».

5.3

MANFREDI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «con ordinanza non impugnabile» con le altre: «con ordinanza impugnabile».

5.8

PALOMBO, PELLICINI

Art. 8.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8.4

MANFREDI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

8.10

PALOMBO, PELLICINI

Art. 9.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il servizio civile ha durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa, entrambi svolti presso l'Ente o l'organizzazione nei cui ambito è prestato il servizio civile. In relazione alla particolare preparazione che l'obiettore deve acquisire per lo svolgimento del servizio presso determinati Enti, nelle convenzioni stipulate con questi Enti, su loro richiesta, possono essere previsti periodi aggiuntivi di addestramento speciale, organizzati senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato presso gli Enti stessi, di durata non superiore a due mesi. Il periodo aggiuntivo svolto dall'obiettore prima dell'inizio del servizio civile comporta la sua assegnazione presso l'Ente convenzionato che ne ha fatto richiesta».

9.200

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «e comprende un periodo di formazione» inserire le seguenti: «di due mesi».

9.15

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal servizio di sanità militare».

9.100

IL RELATORE

Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «un anno».

9.9

RUSSO SPENA, SEMENZATO

Art. 10.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della Protezione civile, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole e comunitarie, da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un rappresentante del Corpo dei Vigili del Fuoco, da un rappresentante del Ministero per i beni culturali, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale».

10.3

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 3, dopo le parole: «da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» inserire le seguenti «da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato».

10.1 (Collegato 8.2)

MANFREDI

Al comma 3 sostituire le parole: «due delegati di organismi rappresentativi di obiettori» con le altre: «quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori».

10.2

SEMENZATO, RUSSO SPENA

Art. 11.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) disponibilità di idonee strutture per l'alloggio degli obiettori e per la somministrazione dei pasti agli stessi».

11.1

MANCA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli Enti e le Organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a fornire agli obiettori in servizio civile vitto ed alloggio. Le relative spese sono rimborsate, secondo le modalità previste dall'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del Dipartimento per gli Affari Sociali, con una quota procapite di ammontare pari a quella prevista per i militari di leva».

11.2

MANCA

Art. 13.

Al comma 4 sostituire le parole: «sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile» con le altre: «sono assegnati alla protezione civile».

13.2

AGOSTINI

Al comma 4 sostituire le parole «sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile ed alla Croce Rossa» con le seguenti «sono assegnati ad enti ed organizzazioni di difesa civile e di protezione civile non armati, secondo una pianificazione che è concordata annualmente con il Ministero della difesa e il Dipartimento della protezione civile».

13.1

MANFREDI

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le altre: «da uno a due anni».

14.3

PALOMBO, PELLICINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espiazione della pena, nei casi previsti dai commi precedenti, esonera dalla prestazione del servizio militare di leva o di quello civile, sempre che la durata della pena sia almeno pari alla durata dei predetti servizi o al tempo residuo da trascorrere in servizio di leva o in servizio civile».

14.4

PALOMBO, PELLICINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'espiazione della pena per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva, se la pena ha durata pari al servizio di leva».

14.1

MANFREDI

Al comma 6 sostituire la parola: «tranne» con la parola: «anche».

14.2

RUSSO SPENA, SEMENZATO

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «di detenzione è computato» inserire le seguenti: «per metà».

14.5

PALOMBO, PELLICINI

Art. 15.

Al comma 2 sostituire le parole: «in ogni caso non superiore ai dodici mesi» con le altre «in ogni caso non superiori alla durata della leva».

15.1

MANFREDI

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «per i cinque anni successivi alla fine del servizio stesso».

15.2

DE SANTIS

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «, per i cinque anni successivi» con le altre: «per gli otto anni successivi».

15.4

PALOMBO, PELLICINI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «nonchè assumere» fino alla fine del periodo, con le altre: «nonchè partecipare, a qualsiasi titolo, ad attività esplicitamente dirette alla progettazione, produzione e commercio di armi o sistemi d'arma».

15.5

PALOMBO, PELLICINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi».

15.3

DE SANTIS

Art. 16.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidività, si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1».

16.1

PALOMBO, PELLICINI

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1543) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre scorso.

Il presidente COVIELLO dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

Il senatore MORO dà per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Vengono dati per illustrati anche gli emendamenti 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 (fatto proprio dal senatore Guido De Martino), 4.3, 5.1 (fatto proprio dal senatore Guido De Martino), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra gli emendamenti 1.1, 3.3 e 7.0.1.

Con il parere favorevole del relatore, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 1.1 e 3.3.

Con il parere contrario del relatore e del Governo vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 4.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene approvato l'emendamento 4.2.

Il relatore VIVIANI e il sottosegretario MACCIOTTA esprimono parere contrario sull'emendamento 4.3 che posto ai voti, viene respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene approvato l'emendamento 5.1.

Sull'emendamento 7.1, prende la parola la sottosegretaria BETTONI BRANDANI per chiarire che, in attuazione di una sentenza della Corte costituzionale, il Governo si è orientato a prevedere un risarcimento nell'ordine del 30 per cento, tenendo conto delle imprescindibili limitazioni di carattere finanziario. È evidente che restano aperti taluni problemi, che sono affrontati negli emendamenti proposti all'articolo 7 e sui quali il Governo è disponibile ad un approfondimento. Propone pertanto di accantonare, a questo fine, l'esame di tali emendamenti.

Il senatore GUBERT prende atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo ed accoglie la proposta di accantonamento.

Il PRESIDENTE invita i presentatori degli emendamenti all'articolo 7 a definire nuove proposte di modifica che tengano conto delle compatibilità finanziarie, secondo quanto indicato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra l'emendamento 7.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che la commissione tornerà a riunirsi domani mercoledì 6 novembre alle ore 9, oltrechè in seduta pomeridiana.

MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, mercoledì 6 novembre, già prevista per le ore 15, è posticipata alle ore 16.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1543**Art. 1.**

All'articolo 1, comma 1, la parola: «comunitarie» è sostituita dalla seguente: «europee».

1.1

IL GOVERNO

Art. 2.

Dopo le parole: «per l'anno 1995», aggiungere le seguenti: «per la realizzazione dei mondiali di sci».

Conseguentemente sopprimere nel titolo dell'articolo le parole: «Giochi del Mediterraneo e».

2.1

MORO

Al comma 1, dopo le parole: «sono conservate», aggiungere le seguenti: «nella misura del cinquanta per cento».

2.2

MORO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge di conversione il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede affinché i lavoratori, nella misura massima di 27 unità, delle imprese riunite in consorzi affidatari dei principali lotti di opere del progetto speciale, per il disinquinamento del golfo di Napoli, in gestione diretta della cessata Cassa per il Mezzogiorno prima e della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ininterrottamente utilizzati presso gli uffici di soppressi organismi per compiti strettamente attinenti all'attività di istituto, siano inquadrati dalla data di assunzione anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti presso le medesime amministrazioni statali nella quarta, quinta e sesta qualifica funzionale previa valutazione del titolo di studio, del servizio e del colloquio».

3.2

MARINO, CARCARINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104".

4. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "Commissario *ad acta*" sono aggiunte le seguenti: "e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto"».

3.3

IL GOVERNO

Art. 4.

Sopprimere i commi 1 e 2.

4.1

MORO

All'articolo 4 dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:

«Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, si intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di industrializzazione approvati, con concessione di contributo, quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 della legge n. 493».

4.2

MORANDO

Sopprimere il comma 3.

4.3

MORO

Art. 5.

Al comma 1, alla fine, aggiungere: «Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le Regioni si avvarranno dei Consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

5.1

MIGNONE, ZECCHINO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita, ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. L'indennizzo di cui al comma 1 e la predetta somma integrativa hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo al momento in cui, sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, l'avente diritto risulti aver riportato la lesione. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia già stato concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria».

7.1

TAROLLI

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «a carico».

7.2

TAROLLI

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «inabili al lavoro».

7.3

TAROLLI

Il comma 2 è soppresso.

7.4

TAROLLI

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Il Governo è sollecitato a presentare entro il 30 dicembre 1996 un disegno di legge che regolamenti organicamente la materia».

7.5

TAROLLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

“1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui alla presente legge presentano domanda al Ministero della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatite post-trasfusionale e di dieci anni nei casi di infezione da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. Il Ministero della sanità, di concerto con le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4, provvede a definire la domanda e ad applicare i benefici di cui all'articolo 2 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa”».

7.6

TAROLLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Le norme contenute nel presente decreto si applicano a prescindere dalla data di presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

7.7

TAROLLI

Il comma 6 è soppresso.

7.8

TAROLLI

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni diverse)

1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. Al fine del recupero edilizio nei centri urbani il sindaco con propria ordinanza individua gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza o l'incolumità. Agli edifici così individuati si applica quanto previsto dall'articolo 28, quinto comma e seguenti, della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'ordinanza del sindaco equivale a dichiarazione di urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere.

3. Per l'approvazione dei progetti di recupero di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

4. Con delibera del consiglio comunale è approvato il regolamento per la determinazione dei canoni e per l'assegnazione degli alloggi recuperati ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La residenza negli alloggi individuati ai sensi del comma 2 costituisce titolo di preferenza per la successiva assegnazione.

5. Ai fini del finanziamento degli interventi di recupero degli edifici ricadenti nel comune di Napoli e individuati con le modalità di cui al comma 2, il comune è autorizzato ad utilizzare anche le residue disponibilità, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, derivanti dalle pregresse assegnazioni effettuate dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Fino all'adozione delle apposite leggi regionali per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, continua ad applicarsi la procedura di espropriazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

7.0.1

IL GOVERNO

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

34ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE REFERENTE*

(1567) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di Giovedì 31 ottobre.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore PASQUINI a giudizio del quale la dinamica della crisi del Banco di Napoli pone in primo piano la questione dei mancati interventi affinché la crisi non raggiungesse le attuali dimensioni, tenuto conto che i fattori che hanno determinato il dissesto hanno tutti un carattere strutturale, e quindi potevano ben essere individuati già da tempo.

Esistono peraltro responsabilità pregresse sulla gestione della passata amministrazione che vanno individuate con grande precisione, senza sottacere anche gli aspetti che potrebbero avere rilevanza penale. L'intervento del Tesoro quindi, ampiamente giustificato dalle dimensioni e dall'importanza del Banco di Napoli, deve comunque costituire un forte segno di discontinuità rispetto al passato, con l'obiettivo di ridare trasparenza alla gestione della Banca. La ristrutturazione avviata dagli organismi competenti comporterà certamente sacrifici ma trova piena giustificazione in ragione delle enormi potenzialità del Banco di Napoli rispetto alle professionalità presenti ed alla capillarità della raccolta del risparmio. In conclusione, condivide l'orientamento di approvare senza ulteriori modifiche il decreto-legge come approvato dalla Camera dei deputati.

Interviene quindi il senatore PEDRIZZI, il quale sottolinea il rilevante interesse della sua parte politica affinché l'intervento sul Banco di Napoli abbia come obiettivo preminente la sopravvivenza del secolare istituto di credito meridionale. Tale attenzione si è concretizzata, prima di tutto, nella richiesta di audizioni che potessero fare luce sui tanti aspetti poco chiari dell'intera azione di risanamento e privatizzazione. Per quanto riguarda gli aspetti non ancora chiariti, viene in rilievo, come sottolineato anche dal Presidente della CONSOB, l'eccessivo rinvio a ulteriori decreti ministeriali per completare la privatizzazione del Banco di Napoli.

Al di là dei fattori negativi dell'economia meridionale e dei connessi riflessi sul sistema bancario in generale, la crisi del Banco di Napoli trae origine anche da una gestione incauta dell'istituto di credito, caratterizzata da investimenti in settori poco produttivi - vedi aperture di filiali all'estero - e da aperture di credito fuori da parametri di prudente e sana gestione. Nella ricerca delle responsabilità pregresse, peraltro, non si può nascondere che la gestione del Banco di Napoli abbia potuto giovare di un clima consociativo, avendo la passata amministrazione goduto, in un certo qual modo, di una «copertura a sinistra» soprattutto in ambito sindacale. La critica di maggior rilievo che va mossa al Governo è che, oltre i duemila miliardi occorrenti per la ricapitalizzazione del Banco, potranno emergere costi, per adesso non determinabili, per la operatività del decreto «Sindona» in riferimento ai crediti in sofferenza che saranno ceduti alla cosiddetta *bad bank*. In merito al piano di ristrutturazione, la sua parte politica critica la ventilata dismissione di altre 27 filiali, che al momento appaiono strategiche ed indispensabili per rilanciare la rete finanziaria e distributiva del Banco di Napoli. Solleva inoltre grosse perplessità la previsione di cedere solo il 60 per cento del capitale del Banco di Napoli risanato.

Dopo aver fatto riferimento alla opportuna proposta del Presidente della regione Campania Rastrelli di coinvolgere gli enti locali e i soggetti operanti sul territorio in una ulteriore ricapitalizzazione del Banco, l'oratore sottolinea positivamente le modifiche accolte dalla Camera dei deputati con il parere favorevole del Governo. Nel merito del provvedimento, esistono margini di modificabilità che potrebbero indurre i senatori di Alleanza Nazionale a votare in senso favorevole alla definitiva conversione del decreto-legge. Tuttavia, tale orientamento di disponibilità, sarebbe certamente negato, nel caso il Governo - come appare probabile - decidesse di porre nuovamente la fiducia sul provvedimento.

Chiede, infine, al Presidente che sia esaminata al più presto la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sul Banco di Napoli.

Su quest'ultima questione il Presidente ANGIUS fa presente che, essendo state preannunciate altre iniziative analoghe, la Commissione procederà congiuntamente al loro esame non appena assegnate.

A giudizio del senatore PASTORE, la vicenda del Banco di Napoli e la proposta di privatizzazione di esso costituiscono certamente un esempio emblematico di come in Italia si procede alle cosiddette privatizzazioni. Per quanto riguarda il passato, è chiaro che se si fosse trattato di

un istituto di credito privato non si sarebbero attivate tutte quelle coperture, complicità e privilegi che hanno caratterizzato la gestione del Banco di Napoli. Al momento, non c'è un'analisi approfondita e certa sui costi complessivi dell'opera di risanamento, così come solleva forti perplessità la cessione del solo 60 per cento del Banco di Napoli risanato. Rimane, infatti, il dubbio che la persistenza di una quota di partecipazione del Tesoro di dimensioni così ampie sia necessaria per costituire una sorta di ulteriore garanzia nei confronti di futuri acquirenti. Ritiene condivisibile, infine, la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sul Banco di Napoli.

Interviene quindi il senatore DONISE, a giudizio del quale le audizioni svolte hanno consentito di definire un quadro più preciso e puntuale del processo di risanamento, ristrutturazione e dismissione del Banco di Napoli, processo che è tuttora in corso e del quale, come è ovvio, non sono stati ancora definiti tutti gli elementi. Non si tratta, quindi, di una prospettiva incerta, ma di un intervento che si delinea nel tempo e che è necessario governare con un relativo margine di sicurezza. Al di là della complessità dell'operazione, emerge su tutti il carattere positivo di un intervento di risanamento che può costituire le basi per il rilancio del Banco di Napoli in chiave di fattore di sviluppo dell'intera economia del Mezzogiorno. Bisogna quindi partire da alcuni elementi positivi, quali la stesura della situazione patrimoniale al marzo del 1996 e la riduzione dell'incidenza del costo del lavoro. Per quanto riguarda la gestione passata, l'oratore dichiara di condividere lo strumento della Commissione di inchiesta, affinché possano essere chiariti anche quei fattori che hanno pesato negativamente sul Banco di Napoli e che possono essere sinteticamente definiti come gestione clientelare del credito e legami col vecchio sistema di potere. Per il futuro, ritiene che le scelte di rigore e serietà compiute dal Governo rappresentino la garanzia migliore per un investimento che si caratterizza come una scommessa sullo sviluppo del Mezzogiorno e alla quale possono ben essere associati, secondo la condivisibile proposta del Presidente della regione Campania, le forze locali e i soggetti operanti nel territorio meridionale.

Il senatore BOSELLO chiede al sottosegretario Cavazzuti di indicare la quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto-legge.

A giudizio del senatore ROSSI, il Governo dovrebbe definitivamente chiarire tutti gli aspetti relativi alla *Bad Bank* e ai possibili negativi riflessi sulla finanza pubblica della gestione dei crediti in sofferenza ceduti dal Banco di Napoli a tale organismo. Ritiene infatti indispensabile evitare il rischio che la mancata operatività del meccanismo ideato dal Tesoro per «ripulire» i conti del Banco di Napoli generi oneri aggiuntivi per la finanza statale e, in ultima analisi, sui contribuenti italiani.

Intervenendo per la replica, il relatore BONAVITA giudica positivamente la scelta del Tesoro di escludere la procedura della liquidazione coatta amministrativa, sottolineandone i rischi sul sistema bancario e sulla tenuta delle numerose imprese operanti con crediti e affidamenti del Banco di Napoli. Va positivamente sottolineato, inoltre, l'obiettivo di

rilanciare il Banco di Napoli, quale punto di riferimento privilegiato per le imprese operanti nel Mezzogiorno. In generale, la vicenda del Banco ha riaperto la questione della inadeguatezza delle Fondazioni a svolgere il ruolo di azionista di maggioranza delle aziende bancarie e quelle della necessaria revisione della cosiddetta «legge Amato». Ribadisce quindi l'auspicio che il decreto-legge possa essere convertito nel più breve tempo possibile, senza ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Interviene per la replica il sottosegretario CAVAZZUTI, il quale sottolinea che la procedura di dismissione del Banco di Napoli, ancorché originata da una condizione di dissesto assolutamente straordinaria, si inserisce negli obiettivi dell'attuale Governo di accelerare la dismissione delle aziende di credito possedute dalle Fondazioni. Il complesso meccanismo di ingegneria finanziaria predisposto dal Tesoro ha l'obiettivo di scongiurare ulteriori effetti sulla finanza pubblica, in quanto successivamente alla procedura di azzeramento del capitale sociale del Banco di Napoli, il Tesoro si è impegnato a ricapitalizzare la banca per 2.000 miliardi a precise condizioni. Il necessario salvataggio dell'istituto di credito napoletano è stato infatti progettato in una logica di privatizzazione nella quale si iscrivono anche le deroghe alla normativa del codice civile e a quella sull'OPA. Tale logica ha inoltre ispirato la scelta di non procedere alla liquidazione coatta amministrativa, che avrebbe avuto seri effetti negativi sul sistema di credito nazionale e su quello delle imprese che operano con gli affidamenti del Banco di Napoli. Per quanto riguarda la creazione di un «veicolo» al quale cedere i crediti in sofferenza e quelli «incagliati», fa presente che l'intera operazione trova ragione nella necessità di «ripulire» il conto patrimoniale e il conto economico del Banco di Napoli in vista della sua dismissione. Alla data del 18 novembre 1996, infatti, si aprirà la procedura competitiva per il collocamento del 60 per cento del Banco di Napoli risanato: la procedura competitiva consentirà al Tesoro di definire il prezzo ai valori del mercato attuale, operazione che al momento risulterebbe, con uno strumento diverso, difficilmente realizzabile.

In relazione alla richiesta da più parti formulata di fornire alla Commissione le risultanze del prospetto informativo redatto dalla Rotschild Italia, *advisor* della dismissione, fa presente che tale prospetto non può che rimanere riservato fino alla data di apertura delle procedure competitive in precedenza citate. In merito alla interrogazione 3-00407, presentata dal senatore Pedrizzi, fa presente che al momento della scelta della Rotschild Italia quale *advisor* della privatizzazione del Banco di Napoli, il signor Richard Katz non ricopriva più alcun incarico nel *board* della Rotschild.

Venendo, infine, agli oneri derivanti dalla cessione dei crediti in sofferenza alla cosiddetta *bad bank*, fa presente che solo in corso d'opera potranno essere verificate le percentuali di rientro di tali crediti. Fa presente in conclusione, che gli emendamenti accolti dalla Camera dei deputati hanno ricevuto il favore del Governo in quanto, su tale ultima specifica questione, essi hanno positivamente modificato il testo del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali, vice presidente del Consiglio dei ministri, Veltroni e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Parisi.

La seduta inizia alle ore 11,15.

*IN SEDE REFERENTE***(1276) Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»****(1218) D'ONOFRIO ed altri: Nuova disciplina della Biennale di Venezia**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto. Richiesta di trasferimento alla sede redigente)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 ottobre scorso.

Il presidente OSSICINI comunica che, a seguito delle consultazioni informali da lui condotte con i rappresentanti dei Gruppi, non è emersa una volontà unanime della Commissione a richiedere il trasferimento dei provvedimenti in titolo alla sede deliberante. Tuttavia, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito, anche al fine di evitare il commissariamento della Biennale (urgenza difficilmente conciliabile con i tempi necessariamente lunghi dell'esame in sede referente), egli propone di chiedere il trasferimento dei provvedimenti in titolo alla sede redigente. In tal caso, sarebbe opportuno costituire un Comitato ristretto, al quale assegnare un termine massimo di 15 giorni per l'elaborazione del testo, sul quale sarebbe comunque indispensabile acquisire poi il parere della Commissione bilancio.

La Commissione concorda unanime con la proposta del Presidente di richiedere il trasferimento alla sede redigente.

Anche il ministro VELTRONI si esprime in senso favorevole.

Il senatore BISCARDI manifesta l'esigenza che al Comitato ristretto siano assicurati adeguati spazi di lavoro.

Il senatore JACCHIA ritiene che 15 giorni non siano sufficienti per concludere i lavori del Comitato ristretto, soprattutto se si intende svolgere anche le audizioni la cui opportunità egli ha più volte segnalato. Propone pertanto che il Comitato ristretto abbia tre settimane di tempo per giungere alla elaborazione del testo definitivo.

Sull'ordine dei lavori si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono il PRESIDENTE (il quale richiama l'attenzione sull'imminente inizio della sessione di bilancio, che esclude la possibilità di esaminare qualunque provvedimento che comporti spese), i senatori BRIENZA (che propone di dedicare le prossime due settimane interamente all'esame dei provvedimenti in titolo) e BEVILACQUA (il quale, in considerazione dei tempi ristretti in cui la Commissione si trova ad operare, chiede al rappresentante del Governo se non sia possibile prorogare di qualche mese l'attuale consiglio di amministrazione della Biennale senza procedere al suo immediato commissariamento in caso di mancata approvazione della riforma entro il prossimo mese di dicembre), il ministro VELTRONI (che manifesta netta contrarietà all'ipotesi di una proroga e che auspica la conclusione dell'esame dei provvedimenti da parte del Senato prima dell'inizio della sessione di bilancio) e il senatore D'ONOFRIO (a giudizio del quale occorre un impegno politico di tutti i Gruppi, volto a garantire la conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo presso questo ramo del Parlamento entro il corrente mese di novembre).

In esito a tale dibattito, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, con il compito di elaborare nel termine di 15 giorni un testo da sottoporre all'esame della Commissione plenaria.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti di tutti i Gruppi a designare i propri membri.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI segnala l'esigenza di una formale deliberazione della Commissione nel caso si ritenga di accogliere la proposta del senatore Jacchia di procedere ad audizioni.

Il PRESIDENTE rileva che comunque sottoporrà la questione relativa all'eventuale svolgimento di audizioni al Presidente del Senato, quindi rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 40)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
(R139 b00, C05ª, 0001°)

Il relatore CASTELLANI Pierluigi illustra lo schema di decreto in titolo, recante la ripartizione dei fondi corrispondenti alla quota dell'8 per

mille dell'IRPEF residuati dopo altre utilizzazioni per provvedimenti correnti. Dell'intero gettito, pari a circa 150 miliardi, ben 70 miliardi sono infatti già stati utilizzati dal Governo per la copertura di provvedimenti urgenti, quali la prevenzione degli incendi boschivi, alcuni impieghi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il parziale finanziamento del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli enti lirici. Residuano così circa 80 miliardi, che il Governo intende ripartire in una pluralità di interventi, per la maggior parte attinenti al comparto dei Beni culturali. Tra questi, quello che necessita dello stanziamento più considerevole è il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi, peraltro già previsto dalla manovra finanziaria dello scorso anno e successivamente cancellato con l'impegno da parte del Governo di reperire i necessari finanziamenti proprio nell'ambito dell'atto in titolo. Lo schema di decreto ripartisce poi gli altri fondi disponibili tra una molteplicità di istituzioni, sicuramente tutte di elevato interesse culturale, di cui peraltro soltanto due già presenti nello schema di ripartizione dello scorso anno. A tale proposito, il relatore rileva che l'attribuzione di finanziamenti con il decreto dello scorso anno aveva generato in alcune meritevoli istituzioni - fra le quali cita la Fondazione Spadolini, la Fondazione Franceschini e l'Istituto per lo studio del Medioevo - legittime aspettative per l'anno in corso, delle quali potrebbe essere opportuno tenere conto.

Esprimendo infine l'esigenza di stabilire per il futuro criteri certi di ripartizione, egli conclude riservandosi di presentare uno schema di parere al termine del dibattito generale.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore D'ONOFRIO, dichiarando di non voler intervenire sul merito della ripartizione, chiede al Governo alcune misure di trasparenza. In particolare, chiede che venga fornito al Parlamento un elenco delle istituzioni che hanno fatto richiesta di contributi al fine di consentire una valutazione dell'ambito entro il quale il Governo opera le proprie scelte; chiede altresì che alle istituzioni che presentano domanda di contributi venga imposto l'obbligo di chiarire come intendano spenderli e a quelle che hanno ricevuto i contributi stessi venga imposto l'obbligo di rendicontare i fondi ottenuti.

Il senatore PERA concorda sulla scarsità delle informazioni a disposizione. Anche a suo giudizio è prioritario che il Parlamento sia informato sulle istituzioni escluse dai contributi, così come sull'utilizzazione che le istituzioni ammesse a contributo hanno effettuato degli stanziamenti ricevuti. È altresì importante che il Governo chiarisca la natura di alcune voci sibilline, quali le «opere prioritarie e straordinarie di ripristino e conservazione di beni culturali», comprese nello schema di decreto.

Egli rileva poi che l'utilizzazione di parte dei fondi in questione a favore del rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti lirici appare del tutto incongrua rispetto alle finalità disposte dalla legge per la quota corrispondente all'8 per mille dell'IRPEF. È dunque

indispensabile che il Governo si attenga scrupolosamente alle finalità indicate dalla legge per la ripartizione dei fondi in questione.

Infine, egli osserva che tra gli enti destinatari dei contributi compare anche la Biennale di Venezia, la cui riforma è all'ordine del giorno della 7ª Commissione. A suo giudizio è pertanto inopportuno procedere, in tale fase e anche in considerazione dei rilievi critici formulati dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ente, all'erogazione di ulteriori contributi.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda come già nelle passate legislature il Parlamento abbia più volte avanzato la richiesta di maggiore informazione in ordine alla utilizzazione delle risorse attribuite con il decreto di ripartizione dell'8 per mille dell'IRPEF. Finora tuttavia non sono mai state fornite indicazioni soddisfacenti. A suo giudizio è pertanto di estrema importanza che il Governo in carica si caratterizzi per una migliore informazione in tal senso e, soprattutto, per una più adeguata capacità di programmazione. È infatti indispensabile che il cittadino, all'atto della scelta della destinazione della propria quota dell'imposta sui redditi, sia sufficientemente informato sull'utilizzazione che lo Stato intende fare della quota di sua spettanza. In tal senso, ella prende atto con soddisfazione dell'impegno manifestato dal presidente Prodi di insediare un gruppo di studio per l'elaborazione di un regolamento interno che disciplini il procedimento di ripartizione e si augura che ciò possa rappresentare una misura confacente rispetto alle esigenze sollevate nel corso del dibattito.

La senatrice Bucciarelli osserva poi che nel corso degli anni la quota corrispondente all'8 per mille dell'IRPEF ha perso i propri connotati di strumento per grandi interventi di salvaguardia ed è divenuta sempre più modo per compensare l'esiguità degli ordinari stanziamenti delle leggi di settore. Il costante sottodimensionamento degli oneri finanziari di queste ultime ha infatti reso necessario ricorrere continuamente ad altre fonti di finanziamento, tra cui proprio la ripartizione dell'8 per mille. Nell'ambito delle osservazioni che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione bilancio, è opportuno pertanto inserire un richiamo critico alle costanti decurtazioni che quest'ultima impone al finanziamento dei provvedimenti relativi ai beni culturali.

Il senatore BERGONZI si associa alle richieste di maggiore trasparenza formulate nel corso del dibattito. Non è infatti possibile esprimere giudizi di merito sulla ripartizione proposta dal Governo, dal momento che manca completamente qualunque termine di confronto. È invece indispensabile che le istituzioni ammesse al contributo forniscano una dettagliata rendicontazione sulla utilizzazione delle risorse ricevute, al fine di consentire al Parlamento l'espressione di valutazioni più ponderate.

Al rappresentante del Governo egli chiede poi un chiarimento in ordine alle voci «edifici di culto» e «fondazione scienze religiose», comprese nell'elenco dei destinatari dei contributi. La scelta a favore dello Stato da parte dei cittadini della propria quota dell'imposta sui redditi sembrerebbe infatti escludere la possibilità che parte del gettito così ottenuto potesse essere indirizzato a finalità di carattere religioso.

Il senatore BRIGNONE ricorda che nell'audizione del ministro Veltroni, all'atto dell'insediamento del Governo Prodi, la quota corrispondente all'8 per mille dell'IRPEF era stata individuata come una fonte importante nell'opera di difesa dei beni culturali. Dall'analisi della documentazione a disposizione emerge tuttavia disorientamento soprattutto con riguardo alla difficoltà di preventivare adeguatamente il gettito annuale delle risorse così disponibili e alla impossibilità, per il cittadino, di conoscere l'uso che sarà fatto delle risorse destinate allo Stato. Anche dagli interventi fin qui svolti emerge pertanto unitariamente l'esigenza di un regolamento per la disciplina dell'accesso ai contributi, atto a determinare scelte più consapevoli e costanti nel tempo.

Egli si associa altresì alla richiesta di maggiori informazioni in ordine alle istituzioni escluse dai contributi e formula una specifica richiesta in ordine alla distribuzione territoriale degli stanziamenti disponibili.

Il PRESIDENTE fa presente che il rappresentante del Governo ha manifestato l'esigenza di doversi recare presso l'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta già convocata per domani alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07ª, 0016°)

Il PRESIDENTE informa che l'audizione informale dei rappresentanti del Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1474, è prevista per martedì prossimo 12 novembre. Occorre conseguentemente sospendere il termine per la presentazione di emendamenti al suddetto disegno di legge, già previsto per oggi alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

42ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE**(714) Disposizioni per la Commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa**

(Discussione e rinvio)

Il senatore CARPINELLI, dopo aver ricordato che il disegno di legge recupera due disposizioni contenute in decreti-legge decaduti, illustra il provvedimento che, all'articolo 1 dispone circa i compensi dei componenti della Commissione per l'alta vigilanza che ha il compito di coadiuvare il Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di trasporto rapido di massa. L'articolo 2 stabilisce tale compenso quantificandone gli oneri in 300 milioni per ciascun anno e l'articolo 3 prevede che le spese disposte dall'articolo 2 siano poste a carico dell'accantonamento della parte corrente della legge finanziaria per il 1996 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro. Il relatore auspica infine che di norme come quelle in esame il Parlamento non debba più occuparsi e che tali materie si proceda ad una vasta opera di delegificazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C08ª, 0008ª)

Il senatore BOSI chiede che sia differito il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1279 che scade nella giornata di oggi alle ore 18; si rendono infatti necessari ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

La Commissione conviene di spostare tale termine alle ore 12 di giovedì 7 novembre 1996.

Interviene quindi il presidente PETRUCCIOLI che propone di inserire all'ordine del giorno della seduta già convocata per domani il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1021 e connessi e l'esame del disegno di legge n. 1541 di conversione del decreto-legge n. 545. È venuto infatti a conoscenza della disponibilità del Gruppo di Alleanza Nazionale a ritirare i subemendamenti presentati agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1021; sottolinea peraltro che la Commissione potrà concretamente riprendere i suoi lavori su questa materia soltanto se anche da parte di altri Gruppi saranno manifestate analoghe intenzioni.

Il senatore BALDINI ritiene che non vi sono ancora novità tali da giustificare la modifica dell'ordine del giorno della Commissione nel senso indicato dal Presidente.

Il presidente PETRUCCIOLI rinnova la proposta di inserire all'ordine del giorno della seduta di domani i disegni di legge sopra ricordati, fermo restando che se non vi saranno novità di rilievo che possano consentire una concreta ripresa dei lavori della Commissione essa non potrà che prenderne atto.

Il senatore CASTELLI ricorda che i provvedimenti sono già inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, ritiene pertanto che la Commissione non sia in grado di rispettare tale termine.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che qualora la Commissione, nella seduta di domani, constatasse l'impossibilità di procedere nei propri lavori di ciò informerà il Presidente del Senato affinché la Conferenza dei Capigruppo possa assumere eventuali, nuove determinazioni.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta della Commissione già convocata per domani mercoledì 6 novembre 1996 alle ore 15 è integrato in sede referente con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1021 e 701 recanti norme in materia di istituzione dell'Autorità di garanzia per le telecomunicazioni e con l'esame del disegno di legge n. 1541 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

IN SEDE DELIBERANTE

(715) Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore LO CURZIO, dopo aver ricordato che la norma contenuta nel provvedimento in titolo era parte del decreto-legge n. 67

del 1996 (decaduto) si sofferma sul comma 1 dell'articolo unico che contiene disposizioni di carattere ordinamentale riguardanti l'Albo degli autotrasportatori istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298. In particolare si stabilisce che tale Albo opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione e si configura come Albo degli esercenti attività economica, tipologicamente distinto dall'Albo degli esercenti una libera professione per il quale il codice civile stabilisce una doverosa disciplina. Il comma 2 detta norme di carattere organizzativo relative all'Albo degli autotrasportatori ed in particolare in relazione alle somme versate dagli iscritti all'Albo. I commi 3 e 4 intervengono quindi sulla disciplina dei controlli in materia contabile e sull'amministrazione delle somme versate dagli autotrasportatori e nell'individuazione di ulteriori competenze del comitato centrale dell'Albo, ferme restando quelle previste dalla legge istitutiva e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 681 del 1984. Infine, il comma 5 prevede l'emanazione di norme regolamentari relativamente all'organizzazione e alla funzionalità degli organi amministrativi dell'Albo. Data la delicatezza della materia illustrata il Relatore propone infine che siano svolte audizioni informali delle parti sociali.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che in merito a tale ultima proposta la decisione sarà presa una volta conclusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

37ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 16,20.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario CARPI risponde all'interrogazione 3-00302, facendo presente che in essa vengono denunciati presunti effetti contraddittori e distorsivi dei criteri previsti dalla delibera del CIPE del 27 aprile 1995 per quanto riguarda la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili *ex lege* n. 488 del 1992. In particolare, in essa si sostiene che, a parità di condizioni, gli investimenti realizzati nelle aree denominate «a», caratterizzate da maggiore arretratezza economica, risultano penalizzati rispetto a quelli sostenuti nelle zone «b».

Premesso che la graduatoria è formata sulla base di tre indicatori (valore del capitale proprio investito nel progetto rispetto all'investimento complessivo; numero di occupati attivati dal progetto rispetto all'investimento complessivo; valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta), egli precisa che la denominazione zone «a» e zone «b» risulta riferita esclusivamente ai territori ricompresi nell'obiettivo 1 del regolamento sui fondi strutturali, per i quali è prevista un'articolazione dell'intensità dell'aiuto in funzione del grado di arretratezza nelle aree interessate. In particolare nelle zone «a» può essere concessa un'agevolazione pari al 50 per cento maggiorata di 15 punti percentuali per le piccole e medie imprese, mentre nelle zone «b» l'agevolazione può essere concessa nel limite del 40 per cento, maggiorata di 15 punti percentuali per le piccole e medie imprese.

In merito alle osservazioni fatte dall'interrogante per quanto riguarda i presunti effetti distorsivi derivanti dai predetti criteri di formazione della graduatoria, il Sottosegretario fa presente che, a parità di tutte le

condizioni (pari investimento, pari occupati, medesima percentuale di contributo richiesto rispetto a quello massimo ammissibile) le iniziative collocate nelle zone «a» e «b» avrebbero la stessa posizione in graduatoria, ma le iniziative della zona «a» beneficerebbero di un contributo effettivo superiore a quello delle zone «b», tenuto conto che la percentuale richiesta dell'agevolazione verrebbe applicata a un tetto ammissibile più elevato per le zone «a». Vi è inoltre da considerare che, seppure a parità di contributo effettivo richiesto, la misura percentuale dell'aiuto risulterebbe più bassa per le iniziative della zona «a», le medesime iniziative beneficerebbero comunque di un punteggio più elevato nella formazione delle graduatorie, rispetto alle iniziative delle zone «b».

Il Sottosegretario conclude comunque riservandosi di effettuare, d'intesa con le regioni interessate, ogni approfondimento tecnico necessario per valutare l'opportunità di formare graduatorie differenziate per le zone «a» e «b», in occasione dei prossimi rifinanziamenti della legge.

Il senatore NAVA rileva l'ambiguità e la non completezza della prima parte della risposta del Sottosegretario, mentre nella parte finale della medesima egli sembra venire incontro alle esigenze poste dall'interrogazione. Nell'affermare che esiste comunque un differenziale agevolativo a vantaggio della zona b), manifesta l'auspicio che nella prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni si gettino le basi per la predisposizione di una doppia graduatoria. Si dichiara quindi parzialmente soddisfatto dalla risposta del Governo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R029 000, C10°, 0007°)

Il presidente CAPONI convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

52^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il ministro per il lavoro e la previdenza sociale TREU e il sottosegretario per lo stesso dicastero GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il ministro TREU risponde alle interrogazioni n. 3-00285, presentata dal senatore Manzi e da altri senatori, e n. 3-00295, presentata dal senatore Larizza e da altri senatori, concernenti la vertenza sindacale dei metalmeccanici, sottolineando che l'iniziativa del Governo è per il momento iscritta nel quadro di una esplorazione dei problemi tuttora aperti della vertenza e che la posizione dell'Esecutivo, come formalmente dichiarato dal Vice presidente del Consiglio, è che gli esiti della vertenza e la conclusione quindi del contratto debbono necessariamente iscriversi nel pieno rispetto dell'accordo del 23 luglio 1993. Una delle questioni sul tappeto riguarda il momento che deve prendersi in considerazione per la valutazione della inflazione programmata che, per il biennio 1997-98, dovrebbe essere del 5-5,2 per cento se la valutazione venisse effettuata al momento presente, e del 6 per cento se la valutazione dovesse essere rapportata al primo semestre 1996. Un secondo, più difficile, problema di applicazione dell'accordo del 1993 riguarda il recupero della differenza fra inflazione reale e quella programmata, recupero che dovrebbe essere effettuato, nella interpretazione dell'accordo che ne dà la Federmeccanica, prendendo in considerazione, oltre ai valori di scambio esterno della moneta e alle condizioni del settore, soprattutto l'obiettivo generale di non produrre effetti negativi sul livello dei prezzi, e ciò in relazione, in particolare, all'anomala «bolla» inflazionistica verificatasi tra la fine del 1995 e l'inizio del 1996 a causa della svalutazione della lira i cui effetti dovrebbero perciò essere sottratti dal differenziale da reintegrare ai lavoratori. La diversità di posizioni tra le due parti su questo punto

deriva inoltre dal fatto che i sindacati chiedono che, come già nella tornata contrattuale del 1994, si consideri la base retributiva di fatto, notoriamente più alta di quella contrattuale, al che la Federmeccanica obietta che dal confronto dei salari di fatto tra il 1994 e il 1996 la perdita di valore di acquisto risulta minore rispetto all'ipotesi in cui il confronto venga effettuato sui minimi contrattuali: in sintesi la richiesta sindacale è che venga riconosciuto un recupero del 4 per cento, mentre da parte aziendale si fanno valere argomenti che farebbero scendere il recupero allo 0,5 per cento.

Il Ministro prosegue quindi la sua informativa, facendo presente che un terzo punto di contrasto riguarda gli scatti, che per i metalmeccanici sono percentuali di modo che ogni aumento contrattuale si riflette poi sull'ammontare in valore assoluto del singolo scatto; rileva infine che un quarto punto concerne la previdenza integrativa, già prevista da tempo ed ora riproposta con un costo di difficile valutazione sul contratto, a causa della difficoltà di valutare il numero degli aderenti e l'effettivo momento di avvio. In sostanza la tesi della Federmeccanica, concordata con l'Intersind, è che l'impostazione dei sindacati comporta un aggravio complessivo del costo del lavoro del 19 per cento, dato cui si perverrebbe aggiungendo al 9-9,5 per cento, rappresentato dalla richiesta di aumento contrattuale da ultimo precisata in 230 mila lire, un 3,5 per cento costituito dai premi di produttività contrattati aziendalmente, un 2,5 per cento derivato dalla fiscalizzazione degli oneri sociali nel Mezzogiorno, un 1,2 per cento generato dai due aumenti di contributi disposti dal governo Dini e dal governo Prodi e il resto rappresentato dagli effetti di trascinamento del contratto precedente.

Osserva da ultimo che possibili soluzioni di compromesso potrebbero interessare la scadenza degli aumenti o la traduzione delle richieste in una concessione *una tantum*, ma ciò riguarda il contenuto di un'eventuale vera e propria mediazione, con la formulazione di specifiche proposte da parte del Governo, che rappresenta l'estrema *ratio* di ogni vertenza. Per il momento egli continua a confidare in un autonomo accordo tra le parti, in relazione al quale sembra potersi cogliere un qualche movimento della trattativa, seppur ancora incerto, e soltanto fra due-tre giorni, dopo le opportune intese in sede governativa, si riserva di assumere un ruolo di mediazione più attivo.

Il senatore MANZI si dichiara soddisfatto della risposta e ringrazia il Ministro per la dettagliata informazione ricevuta, anche se deve richiamare la sua attenzione sul fatto che, qualora una parte dei firmatari dell'accordo del luglio 1993 si determinasse a non rispettarlo, ne andrebbe anche del prestigio e della credibilità del Governo che era parte in causa di quell'accordo. Ricorda poi che proprio oggi sulla stampa sono apparse statistiche eloquenti che mostrano come gli operai delle fabbriche automobilistiche italiane percepiscano i salari più bassi rispetto ai loro omologhi europei.

Il senatore LARIZZA si dichiara anch'egli soddisfatto per l'iniziativa che il ministro Treu, a nome del Governo, ha intrapreso per cercare una soluzione, la più rapida possibile, alla vertenza in atto, pur ritenendo che il Presidente del Consiglio e il Ministro del Tesoro, in relazione al

ruolo che l'allora Presidente del Consiglio Ciampi svolse per favorire la conclusione dell'importante accordo del 1993, avrebbero dovuto intervenire con maggiore decisione per richiamare la Confindustria, la Federmeccanica e le più importanti aziende del settore al rispetto degli impegni sottoscritti. Non si può dimenticare che la politica dei redditi si è sostanzialmente risolta in una politica dei salari, giacchè i lavoratori dipendenti hanno accettato, proprio in forza dell'accordo del 23 luglio 1993, di compiere sacrifici non indifferenti in termini di produttività e di contenimento dei salari, sacrifici che se fossero stati condivisi da tutte le altre parti sociali avrebbero già consentito il risanamento della finanza pubblica. Si deve inoltre considerare che soltanto una parte dei lavoratori del settore, e non la maggioritaria, è impiegata nelle grandi aziende, dove maggiore è la tutela sindacale e dove svolge un ruolo non secondario anche la contrattazione articolata, cosicché per la maggioranza dei metalmeccanici diventa essenziale, per la difesa dei propri livelli di vita, la contrattazione nazionale biennale. Fatto quindi presente che l'interrogazione era stata presentata anche perchè era sembrato ad un certo punto che Federmeccanica e Confindustria volessero mettere in discussione l'accordo del 1993, osserva che la presa di posizione del Governatore Fazio sulla vertenza ha assunto un connotato più politico che tecnico e non sembra tener conto del fatto che tutte le altre categorie hanno già chiuso i loro contratti e che significherebbe fare un torto ai metalmeccanici, il cui salario medio è inferiore del 20 per cento a quello dei chimici, se si pensasse di accordare loro soltanto gli aumenti derivanti da scatti e da automatismi.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 92/85 CEE, concernente Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere o in periodo di allattamento (n. 37)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 ottobre 1996.

(R144 003, C11ª, 0003°)

Il presidente SMURAGLIA, dopo avere ricordato che il senatore Mulas ha già svolto la relazione introduttiva, proponendo l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, fa presente che sorgono alcune perplessità in ordine al raccordo tra l'articolo 6 di esso, relativo al lavoro notturno, e la legislazione vigente. In particolare, la legge n. 903 del 1977, all'articolo 5, vieta di adibire le lavoratrici delle aziende manifatturiere al lavoro dalle ore 24 alle ore 6; il comma secondo dello stesso articolo prevede la possibilità di deroghe disciplinate in sede di contrattazione collettiva, mentre il comma terzo esclude tassativamente la possibilità di tali deroghe per le lavoratrici dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al settimo mese di età del bambino. Su tale materia, peraltro, la legislazione e la giurisprudenza comunitaria esprimono un diverso orientamento, nel senso di prevedere di norma la possibilità che le lavoratrici svolgano lavoro notturno, e tale

impostazione si riflette nella formulazione del comma 1 del citato articolo 6. Si pone pertanto non solo un problema di coordinamento tra la normativa comunitaria e quella nazionale, ma anche di conformità di quest'ultima alla prima.

Un altro quesito si pone in relazione al comma 3 dello stesso articolo 6, che prevede che resti fermo quanto previsto dal già citato terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 903 del 1977: occorre capire come tale disposizione si raccordi a quella recata al comma 1 e, conseguentemente, a quali casi e a quali soggetti si riferisca quest'ultimo.

Si tratta di temi assai delicati e meritevoli di particolare approfondimento poichè, anche se non si può escludere che in sede di attuazione delle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro si pervenga a superare il divieto legale di lavoro notturno per le lavoratrici, così come esso è configurato dalla legislazione nazionale vigente, è altresì necessario che a una modifica normativa di siffatta portata non si pervenga in modo poco meditato e senza affrontare la questione in tutte le sue implicazioni.

In conclusione, il Presidente avverte che alcune organizzazioni sindacali hanno richiesto di essere ascoltate informalmente sui temi dello schema di decreto legislativo all'esame e dello schema di decreto legislativo sulla sicurezza nelle industrie estrattive. All'incontro, che dovrebbe quindi tenersi nei prossimi giorni, e sull'esito del quale riferirà alla Commissione nella prima seduta utile, egli ha invitato a partecipare i senatori Mulas e Zanoletti, relatori sui due provvedimenti.

Il senatore BONATESTA condivide i rilievi mossi dal Presidente sulla formulazione dell'articolo 6 e ravvisa una sostanziale contraddizione tra il comma 1 e il comma 3. Segnala, inoltre, anche la estrema genericità della disposizione riguardante la certificazione dello stato di necessità per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, di cui al citato comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 7, relativo agli esami prenatali, egli ritiene opportuna una riformulazione del comma 1, nel senso di accordare il diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione dei suddetti esami nei casi in cui questi non possano essere eseguiti al di fuori dell'orario di lavoro. Anche l'articolo 4 desta alcune perplessità, soprattutto nella parte in cui si attribuisce al datore di lavoro il compito di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Sarebbe opportuno, a suo avviso, riformulare tale disposizione, con la quale sono attribuiti margini di discrezionalità troppo ampi ai datori di lavoro senza considerare che spesso questi ultimi non sono obiettivamente nelle condizioni di compiere tali valutazioni ed assumere la responsabilità delle misure conseguenti.

La senatrice PILONI condivide i rilievi formulati all'articolo 6, che a suo parere va ripensato tenendo conto della legislazione vigente che, almeno nell'ambito delle aziende manifatturiere, vieta in modo tassativo l'effettuazione di lavoro notturno da parte di lavoratrici gestanti. Osserva altresì che per attivare tale divieto è attualmente richiesta solo la certificazione relativa alla sussistenza dello stato di

gravidanza, e non l'attestazione delle condizioni di necessità per la salute e la sicurezza della lavoratrice, prevista dal comma 1 dell'articolo 6.

Secondo il senatore PELELLA l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo all'esame conferisce al datore di lavoro un margine di discrezionalità eccessivamente ampio per quanto attiene alle valutazioni sui rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, in puerperio o in allattamento; tali valutazioni dovrebbero essere affidate a soggetti in posizione di maggiore obiettività ed effettuate sulla base di criteri più puntualmente determinati. Il comma 1 dell'articolo 6, invece, dovrebbe essere riformulato nel senso di sancire il principio della esenzione dal lavoro notturno per tutte le lavoratrici in stato di gravidanza, e non soltanto per quelle addette al settore manifatturiero, estendendo quindi il campo di applicazione del terzo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 903 del 1977, in modo da concretizzare una forma quanto più possibile ampia di tutela delle lavoratrici gestanti, anche rispetto a situazioni ed attività che, largamente tollerabili in condizioni normali, possono invece costituire un fattore di rischio per la peculiare condizione della gravidanza.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che lo schema di decreto legislativo all'esame risulta conforme alla direttiva comunitaria di cui costituisce l'attuazione, ma peggiorativo della legislazione nazionale vigente, in particolare per quanto riguarda l'articolo 5 della legge n. 903 del 1977, recante, come è stato ricordato nel dibattito, divieto di lavoro notturno per le lavoratrici delle aziende manifatturiere, con deroghe previste soltanto dalla contrattazione collettiva e comunque escluse per le lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio. Vi è quindi un'esigenza di coordinamento tra le diverse normative, da effettuare tenendo presente che il divieto generalizzato di lavoro notturno per le lavoratrici ha dato luogo a dubbi per quel che concerne la sua conformità all'ordinamento comunitario, come si può desumere dalle pronunce della Corte di giustizia della CEE, che hanno censurato, sotto questo profilo, norme di altri Stati membri di tenore analogo a quelle italiane, eccettuando la violazione del principio di eguaglianza tra i sessi. Nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, pertanto, occorre segnalare da un lato che, almeno per il settore manifatturiero, è vigente una legislazione più favorevole di quella proposta dallo schema di decreto legislativo in titolo, e, dall'altro, che la giurisprudenza comunitaria è orientata nel senso di dichiarare tali normative, in Italia e negli altri paesi membri, in contrasto con le direttive della CEE.

Il senatore CORTELLONI condivide le perplessità espresse nel corso del dibattito sulla formulazione dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in titolo, ed evidenzia la necessità di pervenire comunque ad un coordinamento tra la legislazione vigente e le norme di attuazione della direttiva CEE n. 92/85 del 19 ottobre 1992.

Il senatore MUNDI osserva che sarebbe opportuno precisare se le disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo siano applicabili anche alle donne addette alle aziende di panificazione.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che in assenza di specifiche esclusioni, lo schema di decreto legislativo in titolo deve intendersi riferito all'insieme delle lavoratrici.

Il relatore MULAS, nel rilevare la sostanziale diversità tra le disposizioni recate all'articolo 5 della legge n. 903 del 1977 e quelle contenute dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo all'esame, osserva che la generica formulazione del comma 1 di quest'ultimo è contraddittoria con la riconferma del divieto assoluto di lavoro notturno per le lavoratrici gestanti e madri previsto dal terzo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 903 e potrebbe quindi dare luogo a sperequazioni tra lavoratrici, a seconda dei diversi comparti produttivi in cui esse sono impiegate.

Il sottosegretario GASPARRINI osserva che le giustificate perplessità sull'articolo 6 dello schema di decreto legislativo all'esame derivano dal fatto che esso tende a ridimensionare le forme di tutela previste dalla legislazione vigente in favore delle lavoratrici gestanti o madri, almeno per quanto concerne il settore manifatturiero. Occorre pertanto ricercare una soluzione equilibrata, contemperando le due diverse esigenze di assicurare un adeguato livello di tutela per tali lavoratrici e di pervenire comunque a definire una normativa interna conforme a quella comunitaria, per non incorrere in eventuali censure che potrebbero derivare dalle procedure di infrazione. Per quanto concerne l'articolo 6, il Governo è intenzionato pertanto a verificare la congruità della formulazione attuale, tenendo nella dovuta considerazione le condivisibili osservazioni formulate nel corso del dibattito odierno, nonché le osservazioni e i rilievi provenienti dai soggetti interessati e dalle parti sociali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

39ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Viserta Costantini.**La seduta inizia alle ore 15,50.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R048 000, C12ª, 0002ª)*

Il presidente CARELLA dà lettura alla Commissione della risposta del Presidente del Senato alla richiesta di autorizzare l'indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione igiene e sanità nella seduta del 22 ottobre scorso, sui principali modelli organizzativi per il prelievo ed il trapianto di organi parenchimali attuati in Europa e negli Stati Uniti.

Il Presidente del Senato, nel prendere atto delle ragioni dell'indagine - che si connette all'esame dei disegni di legge nn. 65 e 238 - autorizza la suddetta procedura informativa invitando però la Commissione, anche per esigenze di contenimento della spesa, ad acquisire elementi conoscitivi documentali su tali modelli organizzativi e, solo se questo materiale informativo si dimostrasse del tutto insufficiente, a proporre sopralluoghi all'estero che, comunque, la Presidenza del Senato dovrebbe autorizzare singolarmente e sulla base di un preventivo di spesa.

Il presidente Carella osserva che la risposta del Presidente del Senato comporta sicuramente un allungamento dei tempi che erano stati previsti per l'effettuazione dei suddetti sopralluoghi. Egli ritiene pertanto che, in considerazione soprattutto di quell'urgenza della riforma dell'organizzazione dei trapianti che aveva indotto la Commissione a chiedere il trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante, si proceda senz'altro all'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il senatore DI ORIO esprime perplessità per le motivazioni addotte dal Presidente del Senato e per il tono pedagogico con cui sono state formulate. Egli ritiene infatti evidente che se la Commissione igiene e sanità ha chiesto di essere autorizzata a svolgere sopralluoghi intesi a prendere diretta conoscenza del concreto funzionamento dei modelli

stranieri, è perchè ha già acquisito un'approfondita conoscenza delle normative che li regolano e della relativa letteratura medica.

Egli ritiene quindi che tali visite siano essenziali per una completa acquisizione degli elementi informativi necessari alla Commissione, e pertanto dichiara che se la Presidenza del Senato non vorrà in seguito autorizzarle egli si recherà a proprie spese a studiare tali realtà.

Il senatore MARTELLI esprime vivo disappunto per la decisione del Presidente del Senato, ritenendo eccessivo il rigore finanziario dimostrato in questa occasione nei confronti di una richiesta ampiamente giustificata dalle esigenze di documentazione della Commissione.

Il senatore NAPOLI Roberto ritiene che le esigenze di contenimento della spesa segnalate dal Presidente del Senato debbano essere valutate tenendo conto del fatto che il disegno di legge all'esame della Commissione igiene e sanità è diretto anche a ridurre il fenomeno dei viaggi all'estero dei cittadini italiani per l'effettuazione dei trapianti, che costa ogni anno centinaia di miliardi ai contribuenti.

Il senatore LAURIA Baldassarre osserva che la risposta del Presidente del Senato sembra non tener conto del fatto che i membri di questa Commissione sono in gran parte medici e che, di conseguenza, essi conoscono le normative che regolano l'organizzazione dei trapianti negli altri Paesi. L'esigenza di verificare *de visu* il concreto funzionamento di tali sistemi organizzativi risponde ad una esigenza di confronto diretto e di informazione sul campo che è indispensabile per costruire un modello organizzativo efficiente.

Il senatore CAMERINI ritiene che il presidente Carella dovrebbe comunicare al Presidente del Senato che l'acquisizione di elementi informativi documentali è stata già esperita e confermare quindi l'esigenza di sopralluoghi di durata limitatissima, nel corso dei quali una delegazione della Commissione potrebbe incontrare i massimi responsabili delle organizzazioni dei prelievi e dei trapianti nei paesi considerati dall'indagine, in particolare il Regno Unito e la Spagna, così da poter confrontare le loro opinioni con le esperienze di questi Paesi.

Concordano la senatrice BERNASCONI e la senatrice CASTELLANI.

Il senatore MANARA esprime perplessità circa l'opportunità dei sopralluoghi proposti dalla Commissione, ritenendo sufficiente, al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi per l'elaborazione della nuova normativa, il ricorso alla documentazione scritta e al confronto con gli operatori italiani, che certamente non sono inferiori ai loro colleghi europei.

Il senatore MONTELEONE ritiene che la richiesta di autorizzazione per singoli sopralluoghi possa essere presentata fin da ora, precisandone le modalità in modo tale da rassicurare il Presidente del Senato sulla effettiva entità della spesa.

Egli ritiene comunque molto utile l'effettuazione dei sopralluoghi, non solo per conoscere direttamente le esperienze straniere ma anche e soprattutto per poterle confrontare con quelle italiane.

Il senatore TOMASSINI, nell'esprimere riserve circa le forme della risposta della Presidenza del Senato, fa presente che la Commissione ha già potuto usufruire di un consistente patrimonio documentale, ereditato anche dalle precedenti Legislature.

La sua esperienza di medico, certamente condivisa dalla maggior parte dei colleghi, lo induce però a non riporre molta fiducia in elementi conoscitivi di realtà straniere che non siano suffragati dall'esperienza diretta.

Il presidente CARELLA prende atto dell'orientamento quasi unanime emerso nel corso del dibattito nel senso di riproporre alla Presidenza del Senato le ragioni che determinano la richiesta di autorizzazione ai sopralluoghi; egli ribadisce tuttavia che l'urgenza di una nuova organizzazione del sistema dei prelievi e dei trapianti, riconosciuta da tutti i componenti della Commissione, dovrebbe consigliare di accelerare l'esame di un testo per il quale è già stato richiesto il trasferimento alla sede deliberante, eventualmente anche rinunciando a svolgere dei sopralluoghi che, pur certamente utili, non appaiono indispensabili in considerazione dell'approfondita indagine svolta che ha tenuto conto tanto delle esperienze straniere quanto dei suggerimenti degli operatori italiani del settore.

IN SEDE REFERENTE

(1178) PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore LAVAGNINI.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, nati all'inizio del secolo come enti di diritto privato per favorire l'equilibrio fra le esigenze di sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare e la tutela dei consumatori dei prodotti di origine animale, sono stati trasformati in enti pubblici sanitari con la legge 23 giugno 1970, n. 503, che ne ha dettato la disciplina, gli scopi, e l'organizzazione.

La legge n. 745 del 23 dicembre 1975 ha poi trasferito alle regioni la competenza sulla gestione, la vigilanza e il controllo, lasciando allo Stato le direttive di attuazione dei piani nazionali di difesa e lotta alle malattie infettive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.

Il disegno di legge in titolo propone una riformulazione dei rapporti tra Stato e regione e nell'organizzazione degli istituti zooprofilattici sperimentali, sulla base dell'assunto che il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993 avrebbe alterato la natura e la finalità degli istituti, di fatto «statalizzati» dal momento che si sono riconosciuti al Ministro della sanità poteri di gestione che annullano sostanzialmente

tanto le prerogative regionali che l'autonomia istituzionale degli enti stessi.

I presentatori propongono quindi l'abrogazione della legislazione vigente e l'approvazione di una nuova normativa che definisca la natura e la finalità degli istituti zooprofilattici sperimentali configurandoli come strumenti della politica regionale nel settore veterinario e nello sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare, conservando residuali compiti di controllo e coordinamento dello Stato, che vanno esercitati tramite direttive trasmesse dalle regioni.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI annuncia che il Ministero della sanità sta elaborando un disegno di legge governativo che sarà quanto prima presentato al Consiglio dei ministri.

Il presidente CARELLA ritiene che, al fine di poter esaminare congiuntamente il disegno di legge in titolo e quello preannunciato dal sottosegretario Viserta Costantini, sia opportuno il rinvio della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

41ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 12,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 1, 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e degli articoli 1, 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C13ª, 0001°)

Il relatore STANISCIA richiede alla Commissione se sia opportuna una proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2 del Regolamento: laddove ci si orienti per un parere articolato in proposte di dettaglio, è difficile pensare di concludere l'*iter* entro il 10 novembre, ma si renderebbe necessario fruire di ulteriori dieci giorni.

Sulla richiesta del relatore si apre un dibattito procedurale.

Il senatore MANTICA si dichiara favorevole alla proroga del termine, auspicando che il parere si soffermi nel dettaglio dei singoli capi in cui è diviso lo schema di decreto; concorda il senatore RESCAGLIO, secondo cui è opportuno consentire ai Gruppi di esprimere propri suggerimenti integrativi del testo che il relatore intende proporre.

Il senatore CARCARINO ricorda che già in passato auspicò che il testo del parere - di cui lamenta la mancata presentazione nella seduta odierna - si articolasse in capi, in modo da seguire l'articolazione dello schema di decreto.

Il senatore VELTRI concorda con l'opportunità di coinvolgere i Gruppi in via informale, allo scopo di recepire nel testo del parere even-

tuali ulteriori suggerimenti: ciò potrebbe risultare anche più efficace, per i Gruppi, della mera prosecuzione della discussione generale.

Il senatore LASAGNA dichiara che il Ministro dell'ambiente, nell'avanzare all'omologa Commissione della Camera dei deputati ipotesi di probabili modifiche dello schema di decreto, ha reso ancor più difficile il lavoro del relatore e della Commissione: si dovrebbe anzitutto disporre di un testo coordinato del decreto proposto dal Governo, per poi fornire al relatore un supporto indispensabile all'esaustività del suo compito; ciò dovrebbe avvenire anche mediante la costituzione di un gruppo di lavoro informale, composto dai commissari interessati.

Il senatore SPECCHIA rivendica il diritto di esprimere la posizione del suo Gruppo in discussione generale, di cui richiede l'immediata ripresa; è necessario infatti che tutti i Gruppi dichiarino il loro giudizio politico sul testo proposto dal Governo, ferma restando la possibilità di coadiuvare il lavoro del relatore nella stesura di uno schema di parere: sulla formulazione di quest'ultimo, reputa opportuno mantenersi alla definizione di osservazioni ed indirizzi generali.

Il relatore STANISCIÀ riprende tale ultima considerazione, convenendo che l'organicità del testo implica la formulazione di giudizi complessivi, se non si vuole operare nel parere una vera e propria riscrittura del decreto proposto dal Governo: ferma restando la possibilità che su alcuni aspetti si suggeriscano modifiche puntuali, dissente da un esame di eccessivo dettaglio sui singoli capi in cui è diviso lo schema di decreto, spettando al Governo l'eventuale sua riformulazione alla luce delle osservazioni provenienti dalle Commissioni parlamentari.

Replica agli intervenuti il ministro RONCHI, dichiarando che le sue ipotesi di riformulazione dello schema di decreto, avanzate all'VIII Commissione della Camera dei deputati, derivavano dall'opportunità di corrispondere ad un lavoro collegiale già compiuto in precedenza coll'esame di disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia di rifiuti; ciò non esclude che analogo modo di procedere possa essere propiziato da un gruppo informale di lavoro che coadiuvi il relatore nella stesura del parere, che potrà così contemperare giudizi di carattere generale con la sottolineatura di singole problematiche.

Il presidente GIOVANELLI conclude dichiarando che, non facendosi osservazioni, sarà richiesta alla Presidenza del Senato una proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere. La discussione generale, a seguito della richiesta avanzata dal senatore Specchia, proseguirà nella seduta pomeridiana.

Quanto alla costituzione di un gruppo informale, essa è rimessa al relatore con la raccomandazione di garantire la rappresentanza di tutti i Gruppi e di iniziare al più presto i suoi lavori, allo scopo di concluderli entro giovedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

42ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguito dell'esame e rinvio)
(R144 003, C13ª, 0001°)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene in discussione generale il senatore SPECCHIA, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa del Governo volta a predisporre una disciplina organica nel settore dei rifiuti, ma non può non rilevare che il provvedimento in esame si presenta in molti punti lacunoso e contraddittorio, tanto è vero che lo stesso ministro Ronchi ha già manifestato la disponibilità ad accogliere molti suggerimenti di modifica. Alla luce delle audizioni effettuate e del dibattito svoltosi sia al Senato che alla Camera dei deputati, sembra poi sufficientemente suffragata l'ipotesi che il decreto presenti alcune difformità rispetto sia all'ambito della delega che al contenuto delle direttive comunitarie: non c'è dubbio che all'obiettivo ambizioso di varare un testo unico sulla disciplina dei rifiuti non possa prestarsi la delega attualmente conferita dal Parlamento.

Nel merito del decreto, la sua parte politica valuta criticamente l'eccessivo numero di rinvii a decreti ministeriali ed interministeriali di attuazione senza fissare tempi certi per la loro emanazione. Il decreto si presenta poi carente sul piano della semplificazione procedurale ed anzi è eccessivamente complesso nella parte relativa alla pianificazione, laddove la materia si sarebbe invece prestata ad un ricorso diffuso all'auto-certificazione, accompagnato dall'effettuazione di controlli frequenti e puntuali. Ciò che tuttavia peserà maggiormente sull'attuazione e sull'efficacia del provvedimento è il fatto che esso non si inquadra in un'ottica di riduzione della produzione dei rifiuti, che potrebbe garantire effettivamente una svolta qualificante della politica ambientale, ma si limita a privilegiare l'obiettivo di ridurre i rifiuti da smaltire, obiettivo pur apprezzabile ma non sufficiente. Ad avviso del suo Gruppo, sarebbe auspicabile che il decreto sia corretto laddove prevede disposizioni più severe di quelle comunitarie, come ad esempio nel caso dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, che penalizza inutilmente determinate categorie; sarebbe altresì opportuno chiarire alcune definizioni (come

ad esempio «stoccaggio», «raccolta differenziata», «preselezione», «recupero energetico»), definire meglio l'ambito di applicazione del provvedimento, affidare alle regioni l'individuazione dei bacini territoriali. In via prioritaria, la sua parte politica auspica che venga stralciato l'articolo 47 sull'istituzione della tariffa, in considerazione del fatto che il nuovo sistema comporterebbe un maggior prelievo sui cittadini senza dare garanzie ai comuni sul piano della riscossione. Riservandosi osservazioni più puntuali nel seguito dell'esame, preannuncia a nome del Gruppo Alleanza nazionale che non potrà, in mancanza di modifiche sostanziali, condividere un parere favorevole.

Interviene successivamente il senatore LASAGNA segnalando, alla luce delle numerose deleghe inserite nei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria e in considerazione della portata del provvedimento in esame, il rischio che il Parlamento resti nel giro di poco tempo esautorato, non potendo legiferare in settori che invece richiederebbero una legge formale. Preannuncia pertanto la contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame, nella convinzione che la disciplina dei rifiuti non avrebbe dovuto essere delegata al Governo.

Il presidente GIOVANELLI ricorda che la posizione delle forze politiche che oggi lamentano l'inadeguatezza del decreto legislativo per la disciplina della materia dei rifiuti non sembra coerente con quella assunta al momento dell'esame della «legge comunitaria» che conferiva la delega.

Il senatore MANTICA richiama l'attenzione della Commissione sui chiarimenti forniti con una nota al presidente Giovanelli dal Ministro dell'ambiente in ordine ai profili economico-finanziari del decreto legislativo per segnalare come il passaggio dalla tassa alla tariffa costituisca il nucleo normativo centrale del decreto stesso e consenta di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata che l'attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani non consentirebbe di realizzare. In altri termini, la nuova politica ambientale prefigurata dal provvedimento comporta maggiori oneri e la tariffa costituirà lo strumento per la loro copertura. Di ciò è consapevole la propria parte politica nel momento in cui chiede lo stralcio dell'articolo 47, che nella sostanza altro non significa se non un aumento della pressione fiscale atteso che, con riferimento alla garanzia del pagamento della tariffa, lo stesso Ministro dell'ambiente ritiene di poter ricorrere ad una estensione della procedura di iscrizione al ruolo che, come è noto, è procedura tipicamente connessa con la riscossione dei tributi.

Dopo che il relatore STANISCIA ha rinunciato a svolgere la replica, il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

14^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 13,15.

(485) BUCCIERO. - *Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti*

(Parere su emendamento alla 2^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza, sull'emendamento sostitutivo trasmesso dalla Commissione di merito.

Si conviene, quindi, nel senso di formulare un parere di nulla osta.

(1283) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGGIORE illustra la finalità del *Memorandum* d'intesa e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(1326) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo Statuto delle loro forze, con Protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI propone un parere favorevole, per quanto di competenza.

Consente la Sottocommissione.

(1343) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il senatore BESOSTRI sostituisce la senatrice Dentamaro nella funzione di relatore, proponendo un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(1468) Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496, concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PINGGERA, che propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(1451) Norme in materia di circolazione monetaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Dopo una breve illustrazione del relatore PINGGERA, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(714) Disposizioni per la Commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, che propone un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,25.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

25^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(1513) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole, sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che il provvedimento mira a recuperare parzialmente lo sfondamento della spesa sanitaria per l'anno 1996, quantificato in circa 750 miliardi di lire. Tale recupero avviene attraverso il differimento dell'adeguamento al prezzo medio europeo (60 miliardi), la compensazione regionale dell'incremento percentuale degli oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (194 miliardi) e l'aumento dell'IVA sui medicinali diversi da quelli rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (103 miliardi).

La necessità di procedere attraverso tali misure deriva anche dalla difficoltà di ottenere analoghi risparmi attraverso il meccanismo della riclassificazione dei farmaci: andrebbero però precisate le implicazioni delle misure proposte, specie con riferimento a quella concernente la compensazione regionale.

Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce, poi, che a partire dal 1 gennaio 1997 taluni farmaci siano erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale (qualora non esista una valida alternativa terapeutica). Da tale disposizione deriva un onere finanziario di 30 miliardi di lire annue con copertura a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del tetto di spesa già programmato. Sul punto, occorrerebbe ottenere chiarimenti dal tesoro in ordine a quanto affermato nella relazione tecnica relativa-

mente al fatto che tale stanziamento non possa essere superato e alla assenza di maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Quanto agli emendamenti trasmessi si segnalano, per i profili di competenza l'1.1, l'1.7, l'1.9 e l'1.10, che potrebbero determinare conseguenze di carattere finanziario e su cui è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che le misure proposte nel provvedimento in esame sono apparse le uniche praticabili per il contenimento del *deficit* della spesa farmaceutica. Osserva quindi che la quantificazione dell'onere associato al comma 4 dell'articolo 1 appare congrua. In relazione agli emendamenti, sottolinea che, oltre a quelli citati dal relatore, anche l'1.2, l'1.3, l'1.4, l'1.5 e l'1.6 sono suscettibili di determinare conseguenze negative per il bilancio dello Stato, per la finanza regionale e per il corretto funzionamento del mercato farmaceutico.

Il senatore VEGAS osserva che il provvedimento in esame fornisce una soluzione di natura contingente al problema del *deficit* della spesa farmaceutica ed appare pertanto intrinsecamente limitato. Sottolinea quindi che non sussistono motivazioni fondate per l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 1.7.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione formula infine parere di nulla osta sul testo del decreto-legge nonché sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'1.1, 1.7, 1.9 e 1.10, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

(1538) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonché interventi per lo spettacolo

(Parere alla 1^a Commissione. Favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di editoria, su cui la Sottocommissione ha già avuto modo di pronunciarsi. Per quanto di competenza, occorre segnalare che il comma 4 dell'articolo 2, su cui era stato formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato riformulato in modo tale da escludere oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Va segnalato unicamente il comma 7 dell'articolo 10, concernente il compenso dovuto ai componenti delle Commissioni consultive del Dipartimento dello spettacolo, in cui sarebbe opportuno utilizzare la stessa formula adottata nel comma 4 dell'articolo 11, sostituendo cioè le parole «nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio» con quelle «nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 1».

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con il relatore.

Il senatore VEGAS ritiene che il comma 5 dell'articolo 11 possa determinare oneri per il bilancio dello Stato.

Il relatore MORANDO sottolinea che tale norma disciplina unicamente i criteri per la concessione di contributi.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nel comma 7 dell'articolo 10 le parole «nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio» siano sostituite con quelle «nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 1».

(1539) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FERRANTE, osservando che il decreto-legge concerne il differimento di diversi termini previsti da disposizioni legislative. Per quanto di competenza, segnala che nell'articolo 2 i commi 1 e 2 prevedono la proroga di termini per usufruire di agevolazioni tributarie, da cui potrebbero derivare minori entrate, le quali vengono poste a carico (nella fattispecie del comma 2) della Cassa per la piccola proprietà contadina. Occorrerebbe in proposito acquisire conferma dal Tesoro circa la sussistenza, presso la suddetta Cassa, delle necessarie disponibilità finanziarie. Il comma 5 dello stesso articolo prevede poi una copertura finanziaria mediante utilizzo di accantonamenti di fondi speciali che risulterebbero azzerati dal decreto-legge n. 323 del 1996.

Va segnalato inoltre l'articolo 7, che prevede l'estensione della durata del trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati in seguito alla crisi delle imprese di spedizione conseguente all'abolizione delle frontiere doganali. In proposito, nella relazione al disegno di legge si sostiene che le somme a suo tempo stanziate per concedere il trattamento in questione agli aventi diritto sono sufficienti a far fronte anche alla proroga, poichè i beneficiari effettivi sono risultati in numero inferiore a quanto previsto nell'originario provvedimento legislativo. Occorrerebbe forse specificare che da ciò comunque non possano derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MACCIOTTA conferma la sussistenza di idonee disponibilità finanziarie presso la Cassa per la piccola proprietà contadina, per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 2.

Il senatore VEGAS fa presente che l'articolo 11 del provvedimento, in materia di quote-latte, riguarda la stessa materia disciplinata nel decreto-legge n. 552. Occorrerebbero pertanto chiarimenti da parte del Tesoro circa la coerenza di tali norme.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato, per acquisire i chiarimenti richiesti.

(1545) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il provvedimento costituisce la reiterazione di un decreto-legge recante diversi interventi in materia agricola, sul quale la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 9, su cui il parere era contrario, in relazione alla copertura finanziaria, attuata mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio. Appare peraltro opportuno un chiarimento da parte del Tesoro circa la disciplina delle quote-latte, alla quale fa riferimento anche il decreto-legge n. 542. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione.

(1602) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996 n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che il decreto-legge, trasmesso dalla Camera dei deputati, costituisce la reiterazione di un provvedimento d'urgenza che dispone il risanamento delle aree industriali di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, su una cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia escluso che dal comma 4 dell'articolo 1 derivino oneri per il bilancio dello Stato. Tale norma, che prevede la costituzione di un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, è stata peraltro modificata, prevedendo che gli oneri inerenti al Comitato fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto.

Il sottosegretario MACCIOTTA segnala che nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sono state attribuite alla Commissione di vigilanza anche funzioni di collaudo dei lavori previsti, sottolineando l'incongruità di tale disposizione.

Il senatore VEGAS osserva che l'articolo 1, comma 2, sembra consentire l'attuazione di prepensionamenti. Il comma 2-ter prevede poi l'assorbimento di personale da parte dell'IRI mentre il comma 3, istituendo un contributo a titolo di concorso fisso e invariabile, sembra determinare un onere permanente per il bilancio statale.

Il sottosegretario MACCIOTTA esclude che tali disposizioni possano provocare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

(1371) BATTAGLIA: Soppressione dell'albo dei procuratori legali

(1389) Deputati CESETTI ed altri: Soppressione dell'Albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge n.1389, trasmesso dalla Camera dei deputati ed esaminato congiuntamente al n. 1371, di analogo contenuto, è finalizzato alla soppressione dell'Albo dei procuratori legali. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul provvedimento, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha formulato parere di nulla osta.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1409) Emendamenti al disegno di legge: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che pervengono dalla Commissione giustizia ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1409. Segnala, in particolare, l'emendamento 42.2 che adempie alla condizione posta sul testo dalla Sottocommissione. Al riguardo, precisa tuttavia che il disegno di legge concernente l'istituzione dell'Autorità per le telecomunicazioni prevede che il Garante per l'editoria e la radiodiffusione sia assorbito in tale nuovo organismo e che al personale di esso sia riservato il trattamento economico in essere per il Garante della concorrenza e del mercato. Ricorda che nella seduta in cui la Sottocommissione esaminò per la prima volta il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo propose di modificare il comma 3 dell'articolo 42 facendo esplicito riferimento alla situazione vigente per il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione: alla luce di quanto sopra descritto sarebbe opportuno che il Tesoro chiarisse se tale orientamento viene confermato, tenendo conto che in caso di approvazione senza modificazioni del disegno di legge sull'Autorità per le telecomunicazioni si giungerebbe, per la fattispecie in esame, ad un risultato identico a quello derivante dalla norma contenuta nel disegno di legge n. 1409, come approvato dalla Camera.

È stato anche trasmesso l'emendamento 42.1, del Governo, con il quale, sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 42, si sopprime sia la disposizione che richiama il personale del Garante per la concorrenza ed il mercato, sia quella che prevede il non incremento degli stanziamenti dei capitoli ordinari. Sarebbe opportuno che il Tesoro fornisca

un chiarimento su tale proposta, anche in considerazione del fatto che resterebbe comunque la possibilità, prevista nella prima parte del comma, di regolare il trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica con regolamento.

Il sottosegretario MACCIOTTA preannuncia il ritiro dell'emendamento 42.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 42.2.

Il senatore VEGAS esprime forti perplessità sull'attribuzione, al personale delle Autorità indipendenti, di un trattamento economico parificato a quello del personale della Banca d'Italia. Ciò può determinare, infatti, conseguenze negative sull'assetto complessivo della pubblica amministrazione. La previsione di cui all'emendamento 42.2 appare inoltre suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui su di esso il parere dovrebbe essere contrario.

Il senatore MARINO, a prescindere dal contenuto dell'emendamento in esame, sottolinea l'opportunità di richiedere alla Corte dei conti un referto sugli oneri per il bilancio dello stato derivanti dal funzionamento delle *authorities*.

Il sottosegretario MACCIOTTA, pur concordando con le osservazioni formulate dai senatori Vegas e Marino, sottolinea che la soluzione individuata nell'emendamento 42.2 tiene conto dell'esigenza di garantire alle Autorità indipendenti la possibilità di operare con elevati livelli di efficienza.

Il relatore FERRANTE propone, infine, di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

Con il voto contrario del senatore VEGAS, la Sottocommissione accoglie quindi la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 1996

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1246) *Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione:* parere favorevole con osservazioni;

(1409) *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (1273).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Recepimento nella Costituzione della Repubblica italiana del principio di autodeterminazione dei popoli (1289) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIERONI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (782).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (604).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, nonchè interventi per lo spettacolo (1538).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (1539).

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, recante modalità di funzionamento dei consigli degli enti locali (1544).

III. Esame del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività svolte da enti cosiddetti *no profit* (Doc. XXII, n. 14).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).
- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASQUALI e LA LOGGIA. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441 (938).
- CARPINELLI ed altri. - Disposizioni in materia di termini per la documentazione delle spese elettorali (1201).
- PASQUALI ed altri. - Norme in materia di sanzioni amministrative previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (1366).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1409) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (1407) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (1546).
- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- SENESE ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (883).

II. Discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense (1389) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola)*.
- BATTAGLIA. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali (1371).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).

- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).
- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- FOLLIERI ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (1035).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dell'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, ambasciatore Luigi Fontana Giusti.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati parte del Trattato Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al partenariato per la pace sullo Statuto delle loro forze, con Protocollo addizionale, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995 (1326).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993 (1123).
- Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa

della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993 (1283).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (1284).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della prevenzione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatto a Roma il 2 maggio 1995 (1343).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri: Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (85).
- Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (1385) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Selva ed altri; Montecchi ed altri*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15

Procedure informative

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta del 10 ottobre 1996, dal Ministro della difesa sui fenomeni di corruzione all'interno delle forze armate.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 9 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di contabilità di Stato (375).
- VEGAS ed altri. - Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato e in materia di bilancio (643).

- VEGAS ed altri. - Riforma del bilancio dello Stato (967)
- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (1217).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (1543).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto relativo all'utilizzazione da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (n. 40).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli (1567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).

- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

III. Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di circolazione monetaria (1451) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 40).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia» (1276).
- D'ONOFRIO ed altri. - Nuova disciplina della Biennale di Venezia (1218).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LORENZI ed altri. - Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì (545).

- UCCHIELLI ed altri. - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (711).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (1474).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (1385) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Selva ed altri; Montecchi ed altri*).
- GIOVANELLI ed altri. - Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale (85).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. - Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).

V. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032).
- BUCCIARELLI ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali (53).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per la Commissione di alta vigilanza sui trasporti rapidi di massa (714).

- Disposizioni sul comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi (715).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva (1541).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (1545).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. - Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. - Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. - Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione industriale determinata nell'area di Ivrea: esame del documento conclusivo.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (n. 38).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche (1271-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 92/91/CEE, del Consiglio, del 3 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e direttiva 92/104/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. 36).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 92/85 CEE, concernente Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere o in periodo di allattamento (n. 37).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
 - BATTAFARANO ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI. - Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
 - BORNACIN. - Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
 - SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
-

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).
- Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996 (1513).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio (n. 35).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei

siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni (1602)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 6 novembre 1996, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 92/91/CEE, del Consiglio del 3 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione: undicesima direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e direttiva 92/104/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 (sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee: dodicesima direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (n. 36) *(All'esame, per il parere al Governo, della 11ª Commissione permanente)*.
 - Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 92/85/CEE concernente «Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere o in periodo di allattamento» (n. 37) *(All'esame, per il parere al Governo, della 11ª Commissione permanente)*.
 - Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (n. 38) *(All'esame, per il parere al Governo, della 10ª Commissione permanente)*.
-

